

CO.S.R.A.B.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede presso il Municipio di Biella

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Verbale n. 19 del 27/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2020 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

Il giorno **ventisette novembre duemilaventi, alle ore 15,00** in Biella, Via Alfonso Lamarmora n. 13/A, presso la Sala Lamarmora dell'Agorà Palace Hotel, si è riunita, previa convocazione, in *seduta straordinaria in 2° convocazione* l'Assemblea Consorziale, con l'osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio.

Ai fini del calcolo delle quote centesimali di presenza, risultano rappresentati i sottoindicati Comuni nelle persone dei Signori:

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
AILOCHE	MASSIMO PAGANINI			X
ANDORNO MICCA	DAVIDE CROVELLA		X	
BENNA	CRISTINA SITZIA	GIORGIO BIOLLINO	X	
BIELLA	CLAUDIO CORRADINO		X	
BIOGLIO	STEFANO CEFFA	PIETRO PERAZIO	X	
BORRIANA	FRANCESCA GUERRIERO			X
BRUSNENGO	FABRIZIO BERTOLINO	LUDOVICO FIORA	X	
CALLABIANA	LORENZO VERCELLOTTI	ROBERTA BUZIO	X	
CAMANDONA	GIAN PAOLO BOTTO STEGLIA		X	
CAMBURZANO	LUCA MENEGON	ALESSANDRO MONTI	X	
CAMPIGLIA CERVO	MAURIZIO PIATTI			X
CANDELO	PAOLO GELONE		X	
CAPRILE	STEFANO FERRIAN			X
CASAPINTA	MAURO FANGAZIO			X
CASTELLETTO CERVO	RENZO SELVA			X
CAVAGLIA'	MOSÉ BRIZI		X	
CERRIONE	ANNA MARIA ZERBOLA	LOREDANA SARTEUR	X	
COGGIOLA	GIANLUCA FOGLIA BARBISIN			X

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
COSSATO	ENRICO MOGGIO		X	
CREVACUORE	ERMANN0 RAFFO	GIAN PASSUELLO	MATTEO	X
CURINO	ADRIANO BUZIO		X	
DONATO	DESIRÉE DUOCCIO			X
DORZANO	SERGIO GUSULFINO			X
GAGLIANICO	PAOLO MAGGIA		X	
GIFFLENGA	ELISA POLLERO		X	
GRAGLIA	ELENA ROCCHI			X
LESSONA	CHIARA COMOGLIO	SIMONE CAMBIE'	X	
MAGNANO	ANNA GRISOGLIO			X
MASSAZZA	ENRICO CASANA	CLAUDIO COSTANZO	X	
MASSERANO	SERGIO FANTONE			X
MEZZANA MORTIGLIENGO	ALFIO SERAFIA		X	
MIAGLIANO	ALESSANDRO MOGNAZ	DAVIDE CROVELLA	X	
MONGRANDO	ANTONIO FILONI	TRANQUILLO FOGLIZZO	X	
MOTTALCIATA	ROBERTO VANZI		X	
MUZZANO	ROBERTO FAVARIO			X
NETRO	TIZIANA PASQUALE in GOVERNATO			X
OCCHIEPPO INFERIORE	MONICA MOSCA			X
OCCHIEPPO SUPERIORE	EMANUELE RAMELLA PRALUNGO		X	
PETTINENGO	GIAN FRANCO BOSSO		X	
PIATTO	ENZO GIACOMINI			X
PIEDICAVALLO	CARLO ROSAZZA PRIN			X
POLLONE	SANDRO BONINO	PAOLO DELSIGNORE	X	
PONDERANO	ROBERTO LOCCA			X
PORTULA	FABRIZIO CALCIA ROS	ENRI BOTTA	X	
PRALUNGO	RAFFAELLA MOLINO		X	
PRAY	GIAN MATTEO PASSUELLO		X	
QUAREGNA CERRETO	KATIA GIORDANI		X	
RONCO BIELLESE	CARLA MOGLIA in SEGALA		X	
ROPPOLO	RENATO CORONA		X	
ROSAZZA	FRANCESCA DELMASTRO DELLE VEDOVE		X	
SAGLIANO MICCA	ANDREA ANTONIOTTI			X
SALA BIELLESE	ROBERTO BLOTTO	UMBERTO BLOTTO	X	
SALUSSOLA	MANUELA CHIODA		X	
SANDIGLIANO	MAURO MASIERO	MARILISA CAROLLO	X	
SORDEVOLO	ALBERTO MONTICONE		X	
SOSTEGNO	GIUSEPPE FRAMORANDO		X	
STRONA	DAVIDE CAPPIO		X	

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
TAVIGLIANO	GINO MANTELLO	STEFANO MORO	X	
TERNENGO	FRANCESCO VETTORETTO	LUIGI RUSSO	X	
TOLLEGNO	PIERGIUSEPPE ACQUADRO		X	
TORRAZZO	SANDRO DOMENICO MENALDO	BRUNO GIANSETTI	X	
VALDENGO	ROBERTO PELLA	CARLO FERRERO	X	
VALDILANA	MARIO CARLI		X	
VALLANZENGO	MICHELA TRABBIA		X	
VALLE SAN NICOLAO	MARICA ELENA CERRONE		X	
VEGLIO	NICOLA MARZOLLA			X
VERRONE	CINZIA BOSSI		X	
VIGLIANO BIELLESE	CRISTINA VAZZOLER	PIER PAOLO ROBATTINO	FILA X	
VILLA DEL BOSCO	ALESSANDRO TODARO			X
VILLANOVA BIELLESE	GIOVANNI MANGIARACINA			X
VIVERONE	RENZO CARISIO		X	
ZIMONE	PIERGIORGIO GIVONETTI			X
ZUBIENA	DAVIDE BASSO		X	
ZUMAGLIA	ELVEZIA DELVENTO			X

Assume la Presidenza il Sig. Adriano BUZIO, Presidente sostituto dell'Assemblea.

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio, dr.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa altresì, il Presidente del Consorzio, Gabriele BODO SASSO, ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto.

Sono inoltre presenti, il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, dr. Roccangelo LABARILE, il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Natalino ZANIN.

Assistono alla seduta il Presidente del Consorzio Rag. BODO SASSO Gabriele e i componenti del Consiglio di Amministrazione DI MICCO Salvatore, MANTELLO Anna, POLETTI Roberto e SASSO Cristina.

SI DA' ATTO che i presenti detengono nel complesso una quota superiore alla maggioranza qualificata (81,83/100) delle quote di responsabilità.

LA SEDUTA E' PERTANTO VALIDA

Verbale n. 19 del 27/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2020 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

Si da atto che, durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, è uscito dall'aula:

- il Rappresentante del Comune di Camandona (0,45/100);

Permane il numero legale pari a 81,36/100 delle quote di responsabilità.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Richiamata la deliberazione del C.D.A. n.42 del 26/11/2020, ad oggetto "Approvazione e validazione dei piani economici finanziari TARI 2020 dei comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019" il cui testo qui di seguito si trascrive:

" Considerato:

- *che l'Ente - istituito ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24 e s.m.i. - è un Consorzio obbligatorio ex art. 31 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come da relativa convenzione istitutiva e relativo Statuto;*
- *che il suo scopo istituzionale concerne l'esercizio, in nome e per conto degli Enti Locali consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali;*
- *che con deliberazione di Assemblea Consortile n.15 del 28/09/2018 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio di bacino di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile CO.S.R.A.B., ai sensi della Legge Regionale 1/2018;*
- *che il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.*

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, indicando in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA; • all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e congruagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);
- che il CO.S.R.A.B. deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dai gestori (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni del CO.S.R.A.B. ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- che sono previste nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018- 2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
 - del limite all'aumento tariffario annuale,
 - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
 - dei costi d'uso del capitale,
 - delle componenti a congruaglio relative agli anni 2018 e 2019;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (COSRAB) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire con tempi che consentano di rispettare la scadenza di legge;

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'IL COSRAB deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF che in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 102/2020/R/RIF, ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e

gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con la menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF sono stati introdotti, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili dalle attività soggette a provvedimenti di sospensione) e specifiche forme facoltative di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:

- introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;*
- previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;*

Considerato che il COSRAB ha comunicato al gestore e ai comuni l'avvio del percorso di definizione dei PEF TARI 2020 secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA n. 443/2019 con nota prot. n.2734 del 13/12/2019 richiedendo, per la parte di competenza dei comuni e gestore, i dati contabili necessari;

Dato atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha notevolmente inciso negli assetti organizzativi dei gestori del servizio rifiuti e nelle tempistiche di redazione del Piano Economico Finanziario 2020;

Considerato che il gestore del servizio, a seguito di sollecitazioni da parte del Consorzio per la trasmissione dei dati necessari alla redazione dei piani finanziari MTR, con nota acquisita con prot. n.1447 del 24/06/2020 ha ritenuto opportuno comunicare al Consorzio la possibilità che i comuni si avvalsero dell'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 approvando per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con eventuale conguaglio ripartito nei tre anni successivi;

Considerato che la gestione dei rifiuti nei 74 Comuni appartenenti al COSRAB, è effettuata mediante affidamento in house alla ditta S.E.A.B. S.p.A.;

Dato atto che la documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/rif e n. 238/2020/R/RIF è costituita:

- 1. dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;*
- 2. dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;*
- 3. dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;*
- 4. dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.*

Considerato quanto riportato nella relazione di cui in Allegato n. 2 con riferimento alla applicazione del metodo MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale come di seguito indicato: • il coefficiente di recupero di produttività (X_a),

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),*
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:

Nel caso in esame dei Comuni Cosrab il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 2,6% così determinato:

$r_{pia} = 1,7\%$ (tasso di inflazione programmata prevista dal metodo)

$X_a = 0,1\%$ (coefficiente di recupero di produttività, ipotizzato al valore massimo tra 0,1% e 0,5%)

$Q_{La} = 1\%$ - sono previsti miglioramenti della qualità delle prestazioni in riferimento al piano d'ambito provinciale 2019-2025 approvato dall'Assemblea Consortile il 04/10/2019

$PG_a = 0\%$ - non è prevista la modifica del perimetro gestionale

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Come specificato nella relazione di accompagnamento Appendice 2 e come richiesto dal gestore S.E.A.B. S.p.A., in presenza di accertata situazione di squilibrio economico e finanziario dello stesso gestore, attualmente in amministrazione controllata, si ritiene necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.3, relativamente per i quattro comuni che applicano la TARIP: Biella, Cossato, Vigliano Biellese e Gaglianico.

Per i comuni di cui sopra si ritiene di applicare una crescita annuale delle entrate tariffarie rispetto al PEF del 2019 nella misura quantificata nell'allegata Appendice 2 del MTR.

Dato atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento PEF TARI-TARIP 2019 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (quali ad esempio riduzioni, agevolazioni, ecc.)

Specificato che le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori", ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte.

Rilevato che diversi Comuni hanno esercitato per l'annualità 2020 l'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 che testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Signora MANTELLO Anna, la quale dichiara di volersi astenere dal voto in quanto ritiene che sia corretto, visto la delicatezza della materia, che si esprima in merito l'Assemblea.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Signor POLETTI Roberto, il quale dichiara anch'egli di volersi astenere dal voto per le stesse motivazioni espresse dalla Consigliera Mantello Anna.

Dopo ampia ed articolata discussione;

Con voti favorevoli n. 2 nelle persone del Presidente BODO SASSO Gabriele e del Consigliere Signor DI MICCO Salvatore;

astenuiti n. 2 nelle persone dei Consiglieri Signori MANTELLO Anna e POLETTI Roberto;

contrari n. =

resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

Appurato che in base all'articolo 21 comma 1 del vigente Statuto, " il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente";

Appurato pertanto che avendo il Presidente Signor BODO SASSO Gabriele votato favorevolmente, il suo voto è determinante;

Tutto ciò appurato;

DELIBERA

- 1) Di confermare e approvare le suesposte premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare e, conseguentemente, validare i PEF MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i Comuni appartenente al CO.S.R.A.B. definendo per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento e per i comuni che applicano la TARIP, come specificato in premessa, approvare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate;
- 3) Di dare atto che il PEF è corredato della seguente documentazione:
 - relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- 4) Di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile, alla prima seduta utile, il presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHLARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

(dr. Roccangelo LABARILE)"

Ritenuto di procedere ad approvare la deliberazione sopra riportata del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 26/11/2020.

Evidenziato che il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio Dr. Roccangelo LABARILE illustra tecnicamente la fattispecie in esame, spiegando la nuova metodologia di Arera ed in particolare alcuni punti della delibera 443/2019. Specifica che la predetta delibera, riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e quindi la quantificazione del Piano finanziario, non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza. Infatti questa suddivisione in categorie

omogenee con l'applicazione dei coefficienti tariffari resta di competenza del Comune, è regolata dalla legge ed in particolare dalla Legge n.147/2013 e dal DPR n. 158/99, esattamente come avveniva negli anni scorsi.

Spiega poi che gli attori di questa nuova metodologia sono innanzitutto il gestore del servizio (SEAB), che ha il compito di predisporre il piano economico-finanziario secondo quanto previsto dalla metodologia stabilita dal MTR (che è un allegato alla delibera 443/2019) e di corredare il piano con una dichiarazione di veridicità dei dati che comunicherà all'autorità d'ambito. Il COSRAB, che è l'ente territorialmente competente come definito da ARERA, ha il compito di validare il PEF, verificandone la completezza, la coerenza e la congruità dei contenuti. Il COSRAB assume pertinente determinazione e provvede quindi a trasmettere all'autorità il Piano. L'approvazione definitiva del PEF è di competenza di ARERA che verifica la coerenza della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Dopo l'avvenuta verifica dei dati e della documentazione trasmessa con esito positivo, ARERA procede con l'approvazione finale del PEF. L'Autorità ha competenza esclusivamente per quanto riguarda le modalità di calcolo dei costi nelle diverse componenti e per la suddivisione tra costi fissi e variabili relativamente alla Tari tributo, oppure per stabilire l'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva. L'Autorità non ha competenza per quanto riguarda la definizione delle tariffe finali da applicare agli utenti del servizio rifiuti. Pertanto, ai sopracitati tre attori del nuovo metodo, deve essere aggiunto il Comune quale unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, sia in caso di Tari tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario riassume quindi come segue le competenze del COSRAB nella predisposizione dei piani finanziari che sono:

- la definizione dei parametri coefficienti per il completamento dei PEF previsti dal MTR;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF mentre la parte precedente è di competenza del gestore, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (allegato 2 alla delibera 443/19);
- l'approvazione e validazione del PEF nei termini utili per consentire ai Comuni l'assunzione delle successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria.

I prezzi risultati dai PEF finali validati dal COSRAB costituiscono i prezzi massimi del servizio, che possono essere applicati agli utenti e quindi sono comunque validi e assumono piena ed immediata efficacia fino all'approvazione da parte dell'autorità.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario prosegue quindi illustrando come tecnicamente viene costruito un piano finanziario. Specifica che vige il principio della copertura integrale del costo del servizio. Passa poi a proiettare una slide in cui viene fatto un esempio concreto di come sono stati costruiti i 74 piani finanziari dei Comuni facenti parte del Consorzio. Spiega il significato dei numeri contenuti nelle varie colonne del PEF e dice che il coefficiente massimo di aumento proposto dal gestore per tutti i Comuni a Tari è pari al 2,6%, ma sarà il Comune a decidere se applicarlo o meno.

Terminata l'illustrazione tecnica della fattispecie in esame da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio, si registrano i seguenti interventi dei rappresentanti dei Comuni e del Consorzio:

- Rappresentante del Comune di Pettinengo: chiede spiegazioni sul piano finanziario del suo Ente. Rileva che i dati del nuovo Piano Finanziario sono pari ad € 184.086, che è esattamente il 2,6% in più rispetto al piano finanziario del 2019. Chiede che gli venga spiegato il valore del rigo 8 indicato nel piano di € 202.797 che pensa sia il valore determinato da ARERA, in quanto non gli è chiara la differenza tra il predetto dato e quello di € 184.086 corrispondente al valore del nuovo piano finanziario che è il costo che il Comune deve pagare.
- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: il valore indicato dal Rappresentante del Comune di Pettinengo nasce dai dati relativi al servizio di cui trattasi, estrapolati dal consuntivo 2018, rielaborato con tutta una metodologia particolare in cui sono comprese anche spese di investimento e coefficienti vari. Il predetto valore è puramente indicativo e vale solo per l'annualità 2020, dove c'è questa verifica del limite di crescita. Nel 2021 si riparte da zero ed il valore di riferimento sarà il consuntivo 2019 rielaborato dal gestore e dal Comune per la parte di competenza. Quindi quel valore è puramente di riferimento e si perderà nel 2021.

- Rappresentante del Comune di Pettinengo: dice che pensava che l'importo di € 202.797 fosse il valore reale dei costi.
 - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: risponde che il predetto dato non può essere un valore reale del 2020. Purtroppo questa metodologia ha dei limiti e tra i predetti limiti vi è anche quello di prendere come riferimento di partenza un valore di 2 anni precedenti, che seppure rielaborato (cosiddetti costi efficienti), non è riferito a dei costi effettivi come nei piani finanziari precedenti. Infatti i piani finanziari precedenti, erano sempre una previsione, però nell'anno successivo veniva fatta una verifica. Ciò permetteva, qualora si fosse fatto pagare più del dovuto ai cittadini, di ridurre il piano dell'anno successivo e viceversa in caso contrario. Purtroppo occorre abituarsi con questa nuova metodologia.
 - Rappresentante del Comune di Pettinengo: dice che il suo timore era solo quello che il costo effettivo del servizio fosse realmente di € 202.797 anziché della cifra molto più contenuta indicata nel piano finanziario. E' pertanto contento per i suoi cittadini che la differenza non sia una perdita a carico degli attori che ruotano attorno all'autorità d'ambito.
 - Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio: chiede di fare un chiarimento in quanto il collega ha parlato molto tecnicamente. Evidenzia che questo sistema per redigere i piani finanziari è nuovo. Si deve individuare il costo del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti. Precedentemente i piani finanziari venivano redatti dai comuni ed approvati dal consiglio comunale. Per i nuovi piani è stato fatto un lavoro immane per n. 74 comuni. Sono stati presi i dati certificati dalla società SEAB che svolge il servizio ed i dati trasmessi dai Comuni relativi all'anno 2018. COSRAB ha assemblato i predetti dati in un prospetto. La delibera di ARERA n. 443/19 ha dato delle indicazioni su come elaborare i dati, ha inquadrato alcuni costi che prima erano nella parte variabile inserendoli nella parte fissa e viceversa. Inoltre in base all'efficienza del servizio (percentuale di raccolta differenziata, capacità o meno di fare investimenti etc.), sono stati introdotti dei piccoli coefficienti correttivi. Pertanto unendo i dati di SEAB del 2018, i dati di ASRAB relativi allo smaltimento di rifiuti che sono quelli determinati da COSRAB su approvazione dell'Assemblea ed i dati trasmessi dai Comuni è venuta fuori la tabella illustrata che non è nient'altro che la sintesi dei dati del 2018 elaborati e traslati al 2020 con la nuova metodologia. Dai suddetti conteggi emerge un dato di un costo effettivamente sostenuto e un dato che rappresenta il limite massimo insuperabile perché ARERA non è nient'altro che l'autorità che garantisce il cittadino sul costo complessivo del servizio. Pertanto al di là di questo tetto massimo, tutto il resto non sono nient'altro che valori già di fatto approvati da tutti i soggetti in causa e che vengono messi alla base per il calcolo della futura tariffa di smaltimento rifiuti che ci sarà da quest'anno agli anni a venire.
 - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: specifica che, relativamente all'aumento del 2,6% inserito nei piani finanziari e applicato a tutti i comuni, lo stesso non è obbligatorio in quanto ogni comune ha la facoltà di applicare un valore inferiore se ritiene di poter coprire con tale valore inferiore tutti i costi relativi al servizio dei rifiuti. Nell'allegato al presente atto, vi è anche l'appendice 2 in cui sono specificati i metodi di elaborazione dei coefficienti di aumento. Inoltre il soggetto gestore nella relazione di accompagnamento, ha chiesto il superamento del limite massimo tariffario applicabile per i 4 Comuni a TARIP, specificandone la quantificazione che comunque è legata alla situazione economico-finanziaria dell'azienda, allo squilibrio economico ed alla procedura fallimentare in corso.
- Relativamente alla procedura di approvazione e validazione dei piani, il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario specifica che è stata esattamente seguita la procedura prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto che prevede l'approvazione e la validazione dei piani da parte del Consiglio di Amministrazione, che successivamente li propone all'Assemblea per garantire il massimo coinvolgimento sia dell'organo esecutivo che dell'organo di controllo rappresentato dall'Assemblea. In merito all'appendice, specifica che il gestore SEAB ha inviato la parte di sua competenza il 26.11.2020 prima del CdA. La stessa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è stata pubblicata sul sito questa mattina. Purtroppo i tempi così ristretti di pubblicazione non sono imputabili ad inadempienze di COSRAB. In ogni caso l'appendice che è un allegato obbligatorio di questa deliberazione, è a disposizione per chiunque volesse approfondirne il contenuto.
- Rappresentante del Comune di Mottalciata: Si lamenta della metodologia complicata imposta da ARERA e sostiene che il piano poteva tranquillamente essere fatto come per il passato dai Comuni. Evidenzia, così

come già indicato dal Rappresentante del Comune di Pettinengo che i dati del nuovo Piano Finanziario sono poco comprensibili. Si sofferma sul dato del rigo 8 indicato nel piano e si chiede se lo stesso sia costo effettivo del servizio. In questo caso, presupposto che l'aumento non può essere superiore al 2,6%, si chiede dove il Comune andrà a reperire i soldi che mancano. Ritene che in questo modo non viene garantito il principio che i ricavi devono pareggiare con i costi.

- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: risponde che è stata applicata la metodologia così come prevista dalla normativa. Il punto 4.5 permette di derogare il limite di entrata tariffaria massima giustificando la deroga. Ci sono 74 comuni e per ARERA ogni comune è un ambito a se stante. Per cui se c'è un costo improvviso e non quantificabile e comunque non determinato da questa metodologia, il Comune ha la possibilità di aumentare l'entrata tariffaria massima giustificando l'aumento. Ciò è avvenuto concretamente per i 4 comuni a TARIP come ha proposto il gestore. La medesima cosa è possibile anche per i comuni a TARI, se ci sono delle spese imprevedute e imprevedibili le stesse possono essere inserite, l'autorità d'ambito le motiva idoneamente e quindi si approvano.
- Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio prosegue poi nel discorso dicendo che per il 2020 non è necessario che i Comuni elaborino le tariffe perché sono state usate le tariffe del 2019. Pertanto per il 2020 non dovranno essere articolate le tariffe in Consiglio Comunale. E' sufficiente approvare l'entrata tariffaria massima indicata da COSRAB.
- Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio: il 2,6% non è null'altro che l'1,7% legato all'inflazione più un coefficiente dell'1% che è legato alla gestione ordinaria. È chiaro che se si passa dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta che è più costosa, l'1% non è sufficiente a coprire i costi. In questo caso si applica il punto 4.5 o 4.6 che da la possibilità di fare un aumento più consistente.
- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: Specifica che il quarto coefficiente relativo alla valorizzazione di modifica del perimetro gestionale va da 1 a 3 e riguarda proprio il passaggio tecnico dalla raccolta stradale a quella a porta a porta. In questo caso si sarebbe messo come coefficiente un 3% in più anziché l'1%. In ogni caso il COSRAB ha verificato che nessun comune nel 2020, ha avuto modifiche sostanziali tali da giustificare l'inserimento del predetto coefficiente. Ciò non toglie che il 3% può essere inserito quando ne sussistono i presupposti.
- Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio: specifica pertanto che il coefficiente di cui trattasi può essere aumentato con idonea giustificazione. Ad esempio, se vengono fatti degli investimenti, gli stessi possono essere spalmati su almeno 4-5 anni e l'incremento percentuale annuo del coefficiente applicato anch'esso per 4-5 anni, andrà sicuramente ad assorbire i costi straordinari. Se poi ciò non fosse sufficiente, esiste anche la possibilità di giustificare i costi in un altro punto della tariffa permettendo di coprire qualsiasi tipo di costo legato al servizio. Nella sostanza, rispetto al piano finanziario vecchio, cambia solo la dislocazione delle voci all'interno di una tabella. Nella tabella vengono fissati dei parametri per la crescita quando non cambia niente nel servizio. In questo caso, se quest'anno viene fatta da un Comune la raccolta dei rifiuti porta a porta con le cadenze settimanali e l'anno prossimo viene eseguito identico servizio, l'aumento non può essere superiore all'inflazione. Se invece si cambia il sistema che determina un incremento dei costi, questo incremento lo devo giustificare. Se si tratta di un cambiamento sistematico lo stesso può rientrare nell'incremento fino al 3%, se invece si tratta di un altro tipo di intervento che esula dal cambiamento sistematico, lo stesso può essere fatto ma deve essere giustificato in un altro modo.
- Rappresentante del Comune di Mottalciata: interviene per esprimere nuovamente grandi perplessità sulla bontà della nuova metodologia e sulla bontà dei calcoli contenuti nei piani finanziari.
- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: spiega al Rappresentante del Comune di Mottalciata il piano finanziario del suo ente. Riscontra che il piano di Mottalciata nel 2019 era pari ad € 135.000. Applicando il 2,6% di aumento il piano finanziario 2020 diventa € 139.289.
- Rappresentante del Comune di Mottalciata: interviene nuovamente e chiede come deve fare per reperire la differenza per arrivare ad € 196.000 che è il valore indicato nel piano finanziario.

- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: spiega che l'importo indicato dal Sindaco non rappresenta i costi del servizio.

- Presidente del Consorzio: spiega che ARERA definisce un limite massimo di tariffa al di sopra del quale non si può andare se non in deroga. Se si sta al di sotto del limite massimo è tutto a posto. Nel caso di Mottalciata in base ai canoni di ARERA, il limite massimo è € 196.000 ma i costi sono di € 135.000. Per cui la situazione è perfetta ed il Comune, se ritiene che l'importo di € 135.000 sia sufficiente a coprire i costi, può anche decidere di non applicare quell'ulteriore aumento del 2,6%. In questo caso il piano finanziario 2020 di Mottalciata non aumenta. Il metodo di calcolo è stabilito da ARERA e non dal COSRAB ed ha lo scopo di tutelare l'utente. In pratica il calcolo prevede che l'utente non può pagare più di una cifra massima stabilita, se si va oltre tale cifra massima lo sforamento deve essere giustificato, se si sta al di sotto di tale cifra massima invece va tutto bene.

- Rappresentante del Comune di Gaglianico: afferma che esiste una grandissima confusione relativamente alla fattispecie in esame. Sostiene di essere basito per la situazione che si sta creando. Afferma che vi è una bollentissima criticità legata alla gestione di SEAB. Per mesi sono state svolte delle riunioni per cercare delle soluzioni idonee per salvare la predetta azienda. Poi da mesi non si è più fatto nulla e non si è più saputo nulla. Adesso sono arrivati i piani finanziari e, a differenza di quanto detto, non è vero che il comune può decidere di ridurre i costi. In realtà il Comune non riduce nulla, perché se l'azienda che gestisce dice quali sono i costi, il Comune non può far altro che prevedere quei costi nel proprio bilancio. Questa è la verità, non bisogna dire che sarà il Comune a decidere. Questo metodo delegittima i Consigli Comunali nel poter approvare i piani finanziari. E' un dato di fatto che SEAB ha dato i propri costi che sono una sorta di piano di salvataggio dell'azienda. Ritiene che per un argomento così delicato i dati dovevano essere comunicati in modo puntuale e preciso e con spiegazioni chiare e motivate. Invece ciò non è avvenuto. Anzi sono pervenuti dei dati disaggregati e poco chiari. Inoltre, come rilevato dal servizio tecnico e dal servizio finanziario del Comune di Gaglianico, i dati di SEAB sono errati e quindi c'è un'ulteriore aggravante. Sui predetti dati vengono fatti esercizi di accademia finanziaria, viene data la colpa ad ARERA, ci vengono presentati oggi e l'Assemblea li deve approvare perché entro la fine dell'anno tutti i consigli comunali sono chiamati a loro volta ad approvarli.

Il Rappresentante del Comune di Gaglianico ritiene di non sentirsi di approvare la fattispecie di cui trattasi, se la stessa non gli viene spiegata compiutamente e se gli atti non gli vengono mandati nei termini giusti e in modo completo.

Pertanto chiede che:

- venga ripreso il percorso per il salvataggio di SEAB che si è interrotto a partire dall'estate;

- COSRAB che è l'autorità che dovrebbe essere garante della situazione, non si faccia travolgere in questo disordine ma gestisca professionalmente la fattispecie e porti i Comuni ad una risoluzione del problema essendo il perno attorno al quale ruota tutta la questione.

Dice poi che, in merito all'argomento in esame, così come è stato posto oggi, non è assolutamente d'accordo sulla metodologia e sul modo incompleto in cui sono stati trasmessi gli atti. Per cui per serietà non è d'accordo ad andare avanti così com'è l'argomento è stato proposto. Chiede a COSRAB di affrontare con professionalità e competenza anche di gestione politica il salvataggio di SEAB.

- Rappresentante del Comune di Cossato: Intende esprimere le seguenti riflessioni sull'argomento in esame:

- l'oggetto della proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno con la convoca del 20 novembre non reca alcun riferimento ai comuni TARIP;

- la convocazione dell'assemblea è avvenuta senza che gli atti risultino approvati dal consiglio di amministrazione che a sua volta è stato convocato il 26.11.2020. Conseguentemente ci si chiede quali fossero i piani finanziari depositati se non erano ancora stati approvati dal Cda.

- il piano Tarip, a suo dire non ancora approvato dal Cda, è stato reso accessibile al comune di Cossato dopo ripetuti solleciti inviati da tempo e rimasti senza esito, alle ore 16,30 del giorno 25.11.2020, con l'Assemblea convocata per il 27.11.2020, senza che alcun riferimento relativamente alle proposte di deliberazione agli atti da approvare in ordine al deposito o conoscibilità degli stessi, fosse contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Si registra che in base all'articolo 15 comma 4 dello Statuto COSRAB, presso la segreteria del consorzio, devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dei componenti dell'Assemblea. Si evidenzia che viene richiesta la produzione di un documento di 79 pagine da poter visionare con un solo giorno a disposizione rispetto alla data di approvazione.

Nella proposta di delibera 19, si fa riferimento alla relazione di accompagnamento appendice 2 ed in un punto successivo all'allegata appendice 2 del MTR di cui però non vi è traccia nella documentazione agli atti. Il predetto allegato mancante è di valenza fondamentale. Apprende in questa sede che lo stesso è stato pubblicato questa mattina e quindi l'Assemblea dovrebbe approvarlo a scatola chiusa.

- In ordine alle tabelle di PEF prodotte, su ogni scheda in alto a destra si legge aggiornamento 24 6 2020, a fronte di documenti messi a disposizione solo il 25.11.2020. Nel merito si registra che relativamente alle schede riepilogative illustrate da SEAB Spa nel corso della videoconferenza tenutasi il 24 corrente mese per i comuni a TARIP, alla voce insoluti vengono ricondotte ad opera della stessa Seab Spa importi riferiti a fatture scadute il 30/09/2020, all'interno di un documento che reca data di aggiornamento 5 ottobre. Quindi praticamente 5 giorni dopo, in base a quella tabella, erano considerati insoluti voci che sono solo di incassati perché poco è stato fatto per esigere questi crediti. Trattasi evidentemente di mancati incassi a fronte della sola emissione di fattura.

Inoltre con riferimento alle novità precedenti, si evidenzia che gli importi dedotti nella medesima colonna, sono egualmente riferiti a mancati pagamenti, in quanto non risultano espletate le procedure di recupero coattivo dei crediti. Gli stessi non possono definirsi insoluti. Inoltre in riferimento alle azioni intraprese per il recupero dei mancati incassi da parte della società SEAB Spa, si registra avendo agli atti esclusivamente una nota del 17 gennaio 2020, che una percentuale di mancati incassi per una media dedotta del 13% denotano una altissima percentuale di spontanea propensione al pagamento della Tarip da parte dell'utenza cossatese, a fronte di un'attività espletata di recupero del credito come sappiamo del tutto irrisoria. In pratica senza che nessuno gli chiedesse nulla, non ha pagato solo il 13% degli utenti e io darei una medaglia ai cossatesi per questo, altro che definirli i responsabili del fallimento di SEAB.

Conseguentemente il Comune di Cossato, stante l'impossibilità di effettuare approfondimento e valutazione del Piano finanziario Tarip, richiede lo stralcio della proposta di deliberazione numero 19 all'ordine del giorno di ogni contenuto e riferimento relativo ai piani finanziari tarip, da riprogrammare naturalmente in seduta successiva. In difetto anticipa il voto contrario, anche in considerazione al fatto che il punto all'ordine del giorno non prevede all'oggetto l'approvazione dei piani finanziari a tariffa puntuale.

- Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore: Afferma di non volere entrare nel merito di quanto detto dal Rappresentante del Comune di Cossato. Rileva però che sicuramente c'è un problema e che l'assemblea è in una situazione di criticità. Dice di avere richiesto al Presidente Bodo un incontro in presenza unitamente alla società di gestione dei rifiuti, per disquisire lo scostamento eventuale dell'ente che rappresenta. Il Presidente Bodo ha risposto per iscritto dicendo che non si poteva fare l'incontro in presenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM del 24 ottobre comma 1 lettera o, che prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di organizzare riunioni con modalità a distanza con supporto telematico.

Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore afferma che era impossibile chiedere ai sindaci di fare l'Assemblea in presenza, perché in questo modo si sta violando un DPCM e ciò non è possibile. Non è disquisibile il fatto che il COSRAB sia una pubblica amministrazione ma è assolutamente non disquisibile l'efficacia del dpcm sopra richiamato. Afferma di non avere voluto anticipare via mail questo suo pensiero, perché voleva esternarlo di persona prima di lasciare l'aula e di avere avuto il piacere di rivedere i colleghi dopo tanto tempo. Non può essere una giustificazione affermare che lo svolgimento dell'Assemblea in via telematica avrebbe generato dei problemi per capire chi entrava ed usciva dall'Assemblea stessa. Questa notizia è circolata sulla chat dei Sindaci e deve essere considerata una pura follia per i seguenti motivi:

- le piattaforme sono registrabili e quindi nello sbobinamento si annota chi entra e chi esce;
- al momento del voto, la chiamata è nominale e pertanto si riesce perfettamente a comprendere chi è presente e chi è assente e se vi è o meno il numero legale;
- non è sintomatico avere provato la temperatura all'ingresso, essersi igienizzati le mani e mantenere la distanza perché la riunione in presenza non si può fare. Non si può discutere ciò che ha deciso il governo. Fino a prova contraria, non sarebbe stato possibile neppure redigere la giustificazione in quanto non si sarebbe potuto dire che si andava a presenziare ad un'assemblea pubblica.

Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore continua affermando che il problema non è principalmente procedurale come evidenziato dal Sindaco di Cossato, anche se è d'accordo con quest'ultimo che il predetto problema è enorme, la vera questione è che non ci si poteva trovare in Assemblea per motivi normativi. Chiede esplicitamente che quanto affermato venga messo a verbale ed annuncia che al termine del suo intervento lascerà l'aula in quanto l'argomento non può essere votato perché l'Assemblea non si poteva fare.

Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore dice poi che c'è un grosso problema politico, già evidenziato, seppur inquadrato da un punto di vista tecnico, dal Sindaco di Cossato. Il problema politico è che

ci si trova a disquisire in via di urgenza, con tutte le problematiche legate ad ARERA, di una materia che rappresenta una rivoluzione copernicana per la quale non sono stati sentiti singolarmente i comuni e non è stato loro spiegato che cosa si veniva ad approvare in assemblea. Questo è un problema del CdA di Cosrab, che aveva l'onere di contattare ogni singolo comune nella persona del sindaco e di spiegare in modo semplice la fattispecie, in modo che la stessa potesse essere analizzata da ogni singolo ente per arrivare in assemblea preparati e quindi tranquilli di venire a votare sì o no. Afferma ancora, che è sua abitudine studiare un argomento prima di sottoporlo al consiglio comunale. In questo caso nessuno ha potuto studiare l'argomento perché sono arrivati dei documenti che poi ieri sera sono stati cambiati con alcuni aggiornamenti perché vi erano dei leggeri errori. Quindi il tema che il collega di Cossato pone sotto un aspetto tecnico, ha anche un risvolto inevitabilmente politico. Non si può far finta che il Cosrab non abbia una parte di pubblica amministrazione di politica visto che è eletto dai sindaci. Specifica che parla di "politico" e non "partitico".

Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore dice ancora che c'è anche un'altra nota da evadere che riguarda il bilancio di previsione 2021. Il Consorzio alla fine di novembre si presenta ai Soci in un'assemblea che sarà probabilmente rinviata su richiesta di alcuni Comuni tra cui anche il suo, riaggiornata e si continuerà probabilmente tra 10 giorni a discutere ancora sui piani tariffari del 2020, quando i Comuni entro il 31/12 dovrebbero approvare il bilancio. E' vero che si può andare in esercizio provvisorio ma specifica che nel suo Comune cerca di non andarci.

Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore ricapitola quindi come segue il suo intervento:

- la richiesta di Cossato è sostanzialmente di ritrovarsi stralciando la presente deliberazione dall'ordine del giorno;
- a suo parere il tema è un altro. Questa assemblea non si poteva fare, motivo per il quale chiede che venga scritto a verbale la motivazione per la quale esce dall'aula. Ritiene che se per qualche motivo la Procura della Repubblica dovesse chiedere il verbale dell'argomento di cui trattasi, tutti i presenti saranno chiamati a rispondere per una palese violazione del dpcm. È sua opinione che la riunione in corso, essendo pubblica amministrazione non si poteva fare. Invita poi i presenti a contarsi ed a contare i metri quadrati della stanza, infine ringrazia e termina il suo intervento.

Si da atto che, dopo l'intervento del Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore, durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, escono dall'aula:

- il Rappresentante del Comune di Gaglianico (1,63/100);
- il Rappresentante del Comune di Giffenga (0,13/100);
- Il Rappresentante del Comune di Mongrando (2,04/100);
- Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore (1,25/100);
- Il Rappresentante del Comune di Roppolo (0,63/100);
- Il Rappresentante del Comune di Strona 0,55/100);
- Il Rappresentante del Comune di Viverone (0,98/100).

Permane il numero legale pari a 74,17/100 delle quote di responsabilità.

- Rappresentante del Comune di Cossato: Precisa che la sua richiesta è solo lo stralcio relativo alla Tarip, che vorrebbe sottoporre all'attenzione dell'Assemblea per avere, se è fattibile, l'assenso o il diniego della medesima.

- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: precisa di non volere fare considerazioni politiche in quanto ciò esula dalle sue competenze, ma di sentirsi preso in causa come funzionario quando alcuni soggetti affermano che il Cosrab non ha fatto il proprio dovere. Spiega nuovamente che il principale attore di questa nuova metodologia è il gestore del servizio che doveva predisporre i piani finanziari. IL COSRAB, come risulta dagli atti a protocollo, ha scritto il 13 dicembre 2019 a tutti i comuni e al gestore, elencando a tappe, come arrivare a un risultato. IL COSRAB ha fatto un sollecito a maggio, un sollecito a giugno a cui SEAB sempre a giugno ha risposto dicendo che avevano dei problemi legati al COVID e che avrebbero cercato di ottemperare. Il COSRAB, nella sua persona, è riuscito ad avere i primi contatti per predisporre i piani, a cui poi ha pensato Cosrab insieme a SEAB, alla fine di luglio. La relazione di accompagnamento che è un documento obbligatorio, è pervenuta a Cosrab ieri alle 13:30. Il CDA si è riunito alle ore 18:30 e prima di tale riunione la relazione è stata completata con i dati e nella parte di competenza di Cosrab.

- Segretario del Consorzio: In merito al fatto che l'assemblea non possa essere fatta in presenza, ciò che è stato precedentemente detto, non è corretto. In tutti i Comuni, proprio a tal proposito, è pervenuta una circolare del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Biella, in cui viene detto esattamente il contrario di ciò che è stato sostenuto dal Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore. Viene cioè specificato che le assemblee preferibilmente devono essere fatte in videoconferenza, però qualora per i consigli, le giunte e tutte le assemblee pubbliche vengano garantite tutte le norme del dpcm così come è avvenuto oggi (sala idonea, messa in atto di tutte le misure anti contagio che prevedono la misurazione della temperatura, l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi), queste possono essere svolte anche in presenza. Per cui non è assolutamente vero che c'è questa preclusione, ciò che è stato asserito non corrisponde al vero. Probabilmente non è stata letta la sopracitata nota inviata a tutti i Comuni dalla Prefettura di Biella, quindi questo che sia ben chiaro a tutti quanti.

- Presidente del Consorzio: intende fare delle precisazioni sul ritardo di cui si è parlato in alcuni interventi precedenti. Che ci sia il ritardo è vero. Però occorre precisare che il Consorzio ha mandato la richiesta a tutti i Comuni a giugno. E' passato luglio, agosto e settembre. A settembre il Consorzio ha cominciato a telefonare ai Comuni per sollecitare i dati, in quanto senza dati, le tabelle non si compilano da sole. Il Consorzio già sta facendo un lavoro per conto di altri e non può certamente inventarsi le cose. Pertanto il Consorzio ha iniziato a sollecitare i dati prima telefonicamente e poi via Pec (n. 3 richieste). L'ultima richiesta di sollecito via pec è partita il 6 novembre, ne precedevano altre due, perché i Comuni di Ailoche, Andorno Micca, Callabiana, Camandona, Occhieppo Superiore non ci avevano ancora dato i dati. I dati del Comune di Occhieppo Superiore sono arrivati qualche giorno fa. Ciò appurato, il sindaco di Occhieppo Superiore, scrive lamentandosi che non sono ancora pronti i piani finanziari. Allora, se siamo qui per lavorare lavoriamo, ma se siamo qui per dire sciocchezze non va bene. Il Consorzio ha fatto i piani in tempo zero, in situazione drammatica in quanto ci sono alcuni dipendenti di SEAB che hanno contratto il Covid 19 e qualcuno sta male seriamente e venerdì scorso Tassi ha subito un grave lutto. Il Consorzio ha tardato nella comunicazione e nella presentazione dei piani ma non per propria colpa. Quindi quando si viene a dire che c'è un problema politico al CDA di Cosrab, tale discorso è assolutamente inaccettabile. Per quanto riguarda il discorso di Arera, per i Comuni a TARI si è scelto di non applicare nessun tipo di aumento perché ciò andava a ledere quello che era il perimetro del contratto di servizio. Non si possono aumentare le tariffe se queste superano i limiti imposti dal contratto di servizio. Per molti comuni quanto detto non valeva perché pagano meno e negli incontri con i singoli Sindaci intercorsi nell'ultimo mese è emerso che ovviamente nel 2021 bisognerà adeguare le tariffe ai costi del contratto di servizio. Ci sono anche tanti comuni (circa 30), che pagano di più o che pagano giusto. Non si può fare l'aumento del 4% come era stato richiesto da SEAB per coprire il piano concordatario, perché non è giusto e corretto in quanto si andrebbe a ledere il contratto di servizio che oltretutto è quello che mantiene in piedi l'house providing. Sono stati applicati gli aumenti di Arera nella percentuale massima del 2,6%. I Comuni potranno tranquillamente decidere di non applicare il predetto aumento, se riterranno che l'applicazione della tariffa del 2019 senza l'aumento vada a coprire esattamente i costi del servizio. Per cui i Comuni potranno andare ad applicare delle tariffe in consiglio comunale esattamente uguali a quelle dell'anno scorso. Ciò vale per i comuni a Tari. Per i comuni a Tarip il discorso è diverso. C'è un disequilibrio finanziario dovuto a soldi che non entrano. I comuni a Tari stanno pagando regolarmente e SEAB da loro prende quanto gli è dovuto, non è così invece per i comuni a Tarip. Quindi Seab è in squilibrio e ha comunicato di essere in squilibrio. In base a questo squilibrio oltretutto certificato dall'esistenza in essere di un piano concordatario depositato in tribunale, si può andare in deroga con il punto 4.5 e chiedere un aumento ai soli comuni a Tarip, che è quello indicato nella tabella proiettata. Dopodiché anche i comuni a Tarip potranno decidere se applicare o meno l'aumento, si tratta di una scelta politica che non compete al Cosrab che ha la funzione del notaio, prende i dati e li elabora così come richiesto da Arera la cui metodologia non è molto chiara e facile da comprendere. Basta però capire che Arera pone un tetto massimo della tariffa. Se i Comuni sono al di sotto di quella tariffa va bene. Il sindaco di Mottalciata ad esempio, potrà applicare esattamente € 131.000 come il 2019 o € 134.000 se riterrà che sono aumentati i costi del servizio. Se i costi sono uguali non è necessario fare aumenti e non è neppure obbligatorio applicare l'aumento del 2,6%. I comuni a Tari non hanno né più né meno che lo stesso identico piano tariffario dello scorso anno. Per i comuni a Tarip è diverso, ma anche loro potranno scegliere di applicare o meno quello che la società che gestisce ha richiesto per andare a riequilibrare i propri assetti finanziari.

- Segretario del Consorzio: In merito a quanto detto dal Rappresentante del Comune di Cossato, relativamente all'oggetto della proposta di deliberazione, il problema è facilmente superabile, nel senso che se l'assemblea è d'accordo, può essere aggiunto nell'oggetto il termine Tarip. Inoltre se si legge il contenuto della proposta di deliberazione sono palesemente richiamati anche i Comuni a Tarip. Per cui ciò che è stato sollevato non rappresenta un problema.

Per quanto riguarda il deposito tardivo o incompleto di alcuni atti, si associa a quanto già espresso e risposto ampiamente dal Presidente e dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario. Evidenzia comunque che in questa situazione chi ha lavorato alacremente è proprio il Consorzio, che si è dovuto scontrare con una serie di inadempienze sia da parte dei comuni che da parte di SEAB. Il Consorzio si è adoperato per favorire i comuni che giustamente sollecitavano i piani finanziari per poter predisporre i propri bilanci. Il Consorzio, nell'ambito delle sue possibilità, scontrandosi con inadempienze dei comuni e inadempienze del gestore, ha fatto tutto ciò che era in suo potere fare per predisporre i piani finanziari. Se ci sono stati dei depositi tardivi o incompleti di alcuni atti, le colpe non possono essere attribuite a Cosrab. Dichiaro di essere basita, in quanto sembra che si stia ribaltando la situazione. Il Consorzio è il soggetto che assembla i dati comunicati dai Comuni e da Seab, si è prodigato per favorire l'attività dei comuni e ora viene additato di volere fare delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ritengo che tutto ciò sia poco corretto come modo di approccio verso il lavoro degli altri.

- Presidente del Consorzio: Sottolinea che fino a quando c'è stato Marampon come Presidente di Seab, non c'è stata la possibilità di lavorare sui piani finanziari. Vi sono le e mail in cui, a giugno Marampon diceva che i piani non li avrebbero fatti. Cosrab ha fatto il lavoro anche al posto di altri.

- Segretario del Consorzio: In base al nostro statuto e anche in base alla normativa vigente, i piani finanziari sono sottoposti all'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato il 26.11.2020 ed ha deliberato la proposta inerente la fattispecie in esame. Quindi non ci sono inadempienze e l'iter previsto sia dalla norma che dallo Statuto è stato regolarmente seguito. Specifica che i tempi ristretti, rientrano sempre in una logica di voler favorire e venire incontro alle esigenze dei Comuni. Puntualizza che anche in questo caso le sembra che ci sia una forma di sfregio verso il lavoro degli altri.

- Presidente del Consorzio: Specifica che Tassi di Seab, malgrado il grave lutto che lo ha colpito, alle 15,00 di ieri era in Cosrab a lavorare sui piani finanziari, per poterli approvare in Assemblea e permettere ai Comuni di approvarli in tempo utile nei rispettivi Consigli. Specifica ancora che il Comune di Occhieppo Superiore ha presentato i dati soltanto il 13 novembre.

- Rappresentante del Comune di Biella: dice che non è per nulla d'accordo con il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore e non per una questione di opinione, ma perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, dice che è possibile fare anche riunioni telematiche, ne dà la facoltà. Ora essendoci la distanza, l'igienizzazione e tutto ciò che il decreto prescrive, questa assemblea è perfettamente valida. Anche i Consigli Comunali di Biella sono stati fatti in presenza al Teatro Sociale che ha un grande spazio. Purtroppo il prossimo consiglio non sarà fatto in presenza perché ci sono quattro consiglieri che sono in isolamento fiduciario e, per rispetto a loro, si è deciso di farlo in forma telematica, altrimenti si sarebbe fatto in presenza. Quindi questa Assemblea è perfettamente convocata, perfettamente regolare, ciò che ha detto benissimo il Segretario lo conferma anche Lui e lo conferma anche il decreto e la circolare 14553 del 27 ottobre 2020. Ringrazia quindi Cosrab per il lavoro svolto e capisce le circostanze veramente difficile in cui si è dovuto lavorare, in un periodo in cui, oltre al Covid 19, si aggiunge il problema serio e imminente di Seab che è il "covid" della nostra amministrazione, perché ci sta avvelenando tutti, ci ha messi gli uni contro gli altri, ha scaricato le colpe, ma in realtà alla fine i problemi sono arrivati soprattutto dalla cattiva gestione della società e questo è un dato di fatto. E' vero che molta gente non ha pagato, ma non ha pagato perché spesso è stata sollecitata poco. Adesso sono stati in tutta fretta raffazzonati questi piani finanziari. Dice che avrebbe piacere di potere scorporare la parte della tariffa puntuale dalla delibera, così non si impedisce agli altri comuni di fare i bilanci. Ma se come dicono non è possibile tecnicamente, se anche gli altri Sindaci hanno dei dubbi e sono d'accordo e vogliono avere ancora qualche giorno per riflettere, propone di rimandare, anche di una settimana, il presente argomento all'ordine del giorno. Se invece si deve decidere in fretta dichiara di comprendere anche questa posizione.

- Segretario del Consorzio: precisa che poiché il Consorzio da dei dati tecnici, tra una settimana saranno ridati esattamente gli stessi dati tecnici senza nessuna variazione. Quindi sia ben chiaro che gli atti che saranno tutti sicuramente depositati, saranno identici e uguali a quelli presentati oggi, senza nessun tipo di cambiamento.

- Rappresentante del Comune di Mottalciata: Afferma che il problema non è nei ritardi, ma è la verifica e la mancata spiegazione dei dati dei piani finanziari che non sono di facile comprensione. SEAB dovrebbe spiegare nel dettaglio i dati che ha comunicato all'autorità in quanto gli stessi non si capiscono.

- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio: Puntualizza che il Consorzio ha verificato i dati ed ha anche provveduto a farli correggere. Per esempio, per il Comune di Occhieppo Superiore, è vero che il Consorzio ha chiesto la correzione di alcuni dati il giorno prima dell'Assemblea, proprio perché in seguito alla verifica dei consuntivi 2019 i dati non coincidevano ed era necessario rettificarli. Il controllo è una competenza specifica dell'autorità d'ambito e sulla base della stessa il Consorzio ha richiesto, anche in tempi molto ristretti, la rettifica di alcuni piani. Occorre poi specificare che relativamente ai dati forniti da SEAB, gli stessi sono estrapolati dal loro bilancio. Essendo un bilancio di una società per azioni i dati sono differenti rispetto al bilancio di un ente pubblico, le verifiche e i controlli sono stati fatti e i dati in linea di massima coincidevano con la nuova metodologia. La prossima volta sarà chiamato qualche funzionario di SEAB a spiegare ogni dato particolare anche se appare non necessario.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: ritiene necessario fare un intervento perché il terrorismo psicologico del Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore è letteralmente insopportabile. Il predetto Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore, ha richiesto specificatamente di verbalizzare che questa Assemblea è stata illegittimamente convocata. Si rammarica che il sopraccitato Rappresentante non sia presente, ma dissente totalmente da quanto dallo stesso asserito. Afferma che se effettivamente il Sindaco Ramella avesse pensato che questa Assemblea non era stata legittimamente convocata, non si doveva presentare. Si rivolge ai presenti domandando loro "se vi chiedono di fare un illecito voi cosa rispondete? Rispondete non ci vengo e non venite". Pertanto se il Sindaco Ramella riteneva per davvero che questa assemblea fosse illegittima, non doveva venire, doveva mandare una Pec a tutti dicendo che eravamo dei "deficienti", che fare l'Assemblea in presenza gli andava bene a marzo ed oggi improvvisamente non gli va più bene. Chiede che venga messo a verbale che in realtà il vero motivo è sempre il solito, cioè che il Sindaco Ramella, nelle assemblee di Cosrab, avrà sempre qualcosa da dire, perché è inutile che affermi di non fare politica e ci sono delle ragioni ben note. Quindi dice già fin da ora che il Sindaco Ramella, da qui a 3 o 4 anni nelle Assemblee di Cosrab farà sempre "questi numeri qui". Il Sindaco Ramella si salva dal fatto di non aver commesso un illecito per una ragione banalissima, cioè che questa riunione è perfettamente lecita. Ma c'è l'elemento psicologico, perché se riteneva che l'Assemblea fosse illegittima, non doveva venire, perché se qualcuno chiede a chi ora vi parla di fare un illecito gli viene risposto di no, sia che ciò le venga chiesto formalmente, informalmente o obbligandola.

Quindi non è accettabile il terrorismo psicologico fatto dal Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore. La Rappresentante del Comune di Rosazza intende poi rispondere al Rappresentante del Comune di Cossato. Sostiene che anche a Lei è capitato come a tutti, di avere delle grosse problematiche nel fornire i dati. E' noto che i sindaci sono oberati e hanno delle difficoltà.

Vorrebbe però ricostruire ciò che è successo in merito alla fattispecie in esame. A tal fine chiede al Presidente del Consorzio se corrisponde al vero che i Comuni, da giugno in avanti, avrebbero dovuto mandare a Cosrab, i dati per redigere il proprio piano finanziario.

- Presidente del Consorzio: risponde affermativamente.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: chiede al Presidente del Consorzio se corrisponde al vero che per sollecitare i dati il Consorzio ha mandato altre 3 PEC da luglio a settembre.

- Presidente del Consorzio: risponde affermativamente e mostra sullo schermo i documenti che comprovano tale circostanza.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: afferma di capire che il Rappresentante del Comune di Cossato non abbia avuto molto tempo per visionare gli atti, ma capisce altresì che Cosrab non poteva dare dei dati che non aveva in quanto non comunicati per tempo dai soggetti competenti. Pertanto non si possono comunicare i dati di

competenza all'ultimo minuto e poi protestare con Cosrab perché ha fatto il piano finanziario nelle ultime 24 ore. Quando al comune di Rosazza è stato contestato da SEAB che non aveva pagato tutta una serie di insoluti, nell'assemblea di Seab il Comune ha chiesto scusa "a capo chino" e nel giro di una settimana dalla comunicazione ufficiale a mezzo PEC, era pronto il piano di rientro. Questo per dire che capita a tutti di non leggere le comunicazioni, capita a tutti di rispondere in ritardo ma non si può poi venire a dire a chi ha fatto il lavoro al posto nostro che è in ritardo.

La Rappresentante del Comune di Rosazza continua nel proprio discorso dicendo che forse bisognava chiedere a Cosrab di approvare progressivamente i piani e quindi di non fare un unico piano finanziario ma più piani man mano che pervenivano i dati. Crede però che ciò non si potesse fare in quanto il piano deve essere unico e comprensivo di tutti i dati e chiede conferma di ciò.

- Segretario del Consorzio: conferma che il piano deve essere unico e comprensivo di tutti i dati.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: in merito a quanto sostenuto dal Rappresentante del Comune di Cossato sulla convoca e in particolare sull'oggetto del punto in esame mancante della parola Tarip, specifica che esiste un principio, già peraltro espresso dal Segretario, che laddove la sostanza di un atto dice una cosa, poco conta l'oggetto.

In merito poi a quanto affermato dal Rappresentante del Comune di Cossato, di smetterla con la questione della tarip e dei cittadini di Cossato che hanno un insoluto solo del 13%, replica che non ha intenzione di smettere per niente. Ciò perché il comune di Rosazza, qualunque sia la percentuale di insoluto dei suoi cittadini, se lo carica direttamente. Allora è giusto che il Comune di Cossato cominci ad applicare la tariffa massima ai suoi cittadini, in modo da cercare di recuperare gli insoluti. Se il comune di Rosazza avesse lo stesso identico insoluto dei cittadini cossatesi, Seab non avrebbe nessun problema perché gli insoluti se li carica il Comune. Quindi continuerà a dire quanto sopra espresso.

Infine sul discorso del rinvio del presente argomento si arriva a suo parere al vero cuore del problema. Il vero cuore del problema è che questa vicenda è indissolubilmente legata al problema Seab. Se proprio bisogna cercare eventualmente una pecca, potrebbe essere quella di dire che forse era importante che ci fosse in questo contesto un rappresentante di SEAB, per chiedergli che cosa succede se non si approvano i piani finanziari, in cui in base alla metodologia di Arera non è stato possibile un margine grandissimo di manovra. Rammenta che nelle vecchie Assemblee di Seab è stato detto che la Società era sull'orlo di un baratro e che aveva una serie di step tra cui l'approvazione del piano finanziario e il tanto vituperato aumento di capitale su cui tutti "si sono stracciati le vesti". Se non c'è tutto questo insieme, bisogna essere consapevoli che Seab salta e ciò vuol dire depositare l'istanza di fallimento al tribunale di Biella. Per cui, va bene tutto, rimandiamo, non facciamo, insultiamoci diciamo che Cosrab ha lavorato male senza spiegare perché, ma certamente sappiamo e anche questo si chiede che venga messo a verbale, che questa vicenda in esame non è l'approvazione di Cosrab che può importare fino a un certo punto, ha una conseguenza importante.

- Rappresentante del Comune di Mottalciata: Afferma che non si può andare avanti a ricatti.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: specifica che non sono ricatti e che è da 4 anni che Lei dice queste cose. A Seab il suo Comune non ha approvato nulla e ben prima che fosse depositato il piano concordatario Lei lo aveva già detto che forse era il caso di depositare un piano concordatario in bianco. Non è una questione di ricatto, è la normativa che prevede, che se non si presenta quando si è in una situazione di insolvenza tale che non consente di andare avanti, il ricorso per il fallimento, gli amministratori sono passibili di responsabilità.

- Rappresentante del Comune di Mottalciata: Queste cose bisogna dirle nell'Assemblea di Seab e non di Cosrab. Dice che in questa sede occorre che siano spiegate le metodologie per arrivare ai risultati dei piani finanziari.

- Rappresentante del Comune di Rosazza: puntualizza che, nei suoi interventi non si fa dire da altri che cosa deve espletare. Ribadisce e riafferma nuovamente, come già prima evidenziato, che questa vicenda in esame ha un'influenza importante su Seab su cui bisogna riflettere.

- Presidente del Consorzio: relativamente a quanto detto dal Rappresentante del Comune di Mottalciata, dice che l'Anci ha mandato a tutti i comuni, a marzo del 2020, il modulo per capire come leggere le tabelle di ARERA. Non è compito del COSRAB incontrare tutti i sindaci che spiegare la metodologia. Il Presidente

propone quindi al Rappresentante del Comune di Mottalciata di inoltrargli la predetta comunicazione dell'Anci, qualora il suo Comune l'abbia persa.

- Rappresentante del Comune di Mottalciata: Insiste nel sostenere che i dati di Seab non sono leggibili e devono essere spiegati.
- Presidente del Consorzio: relativamente a quanto detto e rilevato dal Rappresentante del Comune di Mottalciata, consiglia lo stesso di chiedere chiarimenti a SEAB.
- Segretario del Consorzio: Cosrab ha chiesto i dati a Seab ed ai Comuni. Il Consorzio non può mettere in dubbio la veridicità dei dati trasmessi dai comuni e dal gestore. Quindi se il gestore che ha tutti i dati, dice quali sono i costi che ha sostenuto, Cosrab non può dire, non avendo elementi oggettivi per farlo, che i costi comunicati non sono veritieri. Così pure per lo stesso motivo sopra espresso, Cosrab, non avendo elementi oggettivi per farlo, non può dire ai Comuni che hanno comunicato i dati in loro possesso, che gli stessi non sono veritieri ma di fantasia e non corretti.

- Rappresentante del Comune di Cossato: voleva rispondere al Segretario che si è risentita personalmente per il suo precedente intervento. Specifica di non avere mai detto che i dipendenti e i funzionari di Cosrab non hanno lavorato bene. Specifica anche che le condizioni di lavoro sono drammatiche a causa dell'epidemia in corso e ciò vale sia per Consorzio che per i Comuni. Specifica di non avere mai detto, nelle sue precedenti osservazioni, che fosse stato fatto un lavoro sbagliato o in malafede. Ciò che è stato rilevato nel precedente intervento, è la impossibilità materiale da parte degli uffici comunali preposti, di andare a verificare dei dati che dovrebbero essere verificati e valutati con attenzione. Questo è il metodo di lavoro del Comune di Cossato dove ci sono dei dipendenti competenti nell'ambito dei rifiuti che vogliono giustamente avere i tempi tecnici per poter valutare correttamente il piano finanziario. E' per questo che se gli atti vengono ricevuti all'ultimo momento i soggetti preposti non sono in grado di valutare e non è corretto chiedere loro di esprimersi su dei numeri, che sono sicuramente corretti, ma che non possono essere verificati a causa della mancanza di tempo per farlo.

Non è stata messa in dubbio la correttezza del lavoro svolto. Rinnova al Presidente del Consorzio l'apprezzamento personale per ciò che sta cercando di fare, capisce la grossa difficoltà di Cosrab e dei Comuni a relazionarsi con Seab che già in tempi passati portava in approvazione cose senza fornire dei dati. Ricorda in proposito dei controlli analoghi in cui veniva detto che i dati li avrebbero forniti in un momento successivo al controllo stesso. Tutto ciò non è condivisibile, non è un'accusa né un disprezzo al lavoro di Cosrab ma, anzi è un aiuto e un sostegno al lavoro fatto in quanto è evidente che Cosrab ha usato quello che aveva a disposizione e che è stato dato, magari strumentalmente, anche in ritardo.

Il Rappresentante del Comune di Cossato ribadisce che le sue osservazioni sono in merito alla difficoltà di fare delle valutazioni e che è giusto votare quello che si è in grado di valutare.

Quindi nessuna contestazione sulla legittimità e bontà del lavoro di Cosrab, ma solo sul fatto che effettivamente, probabilmente per colpe non di Cosrab ma di altri, alcuni dati sono arrivati tardi. Se per i Comuni a Tari questo incide meno, per i Comuni a Tarip incide molto di più.

Il Rappresentante del Comune di Cossato vuole infine osservare in merito al 13% degli insoluti del Comune di Cossato. Nel piano finanziario c'è il 9%, quindi la differenza è del 4%. Senza che nessuno abbia fatto una telefonata i cittadini di Cossato hanno pagato tutti tranne il 13%. E' chiaro che avrebbero dovuto pagare il 100% dei cittadini ed è chiaro altresì che gli aumenti ovviamente ci devono essere perché altrimenti Seab fallisce.

Alcuni rappresentanti presenti senza utilizzare il microfono, chiedono se i Comuni a Tarip sono d'accordo a fare gli aumenti.

- Rappresentante del Comune di Cossato: ribadisce che gli aumenti sono inevitabili perché in caso contrario Seab fallisce.

- Presidente del Consorzio: precisa e chiarisce che oggi non si sta aumentando niente. Si sta disegnando il campo di gioco in base alla normativa, che prevede che per i comuni a Tari, se lo vorranno fare, l'aumento massimo sarà del 2,6%. Ogni singolo Consiglio Comunale avrà il tempo di vedere e valutare i dati e decidere se fare o meno gli aumenti. Questo riguarda i Comuni a Tari in maniera minima, perché si sta parlando del 2,6% al massimo e i Comuni a Tarip, in cui la cifra in tabella, per esempio per Biella del 12,59%, è già comprensiva del 2,6%. Quindi

fondamentalmente Seab ha chiesto un + 10 per coprire il suo dissesto finanziario. Il consiglio comunale di Biella, che ha ovviamente l'ultima parola, deciderà in completa autonomia se fare o meno l'aumento. Inoltre potrebbe anche darsi che Arera a cui spetta la parola finale, dica che per il Comune di Biella non è corretto l'aumento del 12,59% e prevedere un'altra percentuale.

Ripete che Cosrab ha le funzioni di notaio e che oggi si sta definendo il campo di gioco, la partita sarà politica e sarà all'interno dei Consigli Comunali.

- Rappresentante del Comune di Mottalciata: ribadisce che i costi indicati da Seab non sono leggibili e devono essere spiegati.

- Presidente del Consorzio: specifica che c'è un contratto per servizio che regola i costi di Seab. Ricorda che Cosrab ha fatto molti incontri con i singoli sindaci per regolarizzare queste cose, in quanto ci sono Comuni che pagano di più ed altri che pagano di meno. C'è un contratto di servizio da cui non si può derogare, che regola con un prezzario preciso e matematico quelli che sono i costi da applicare nei comuni. E' per questo motivo che Cosrab non ha accettato la richiesta di Seab di aumentare anche ai Comuni a Tari della percentuale del 4% che andava a ledere il contratto di servizio.

- Rappresentante del Comune di Quaregna Cerreto: rileva che i Sindaci sono "paladini della giustizia" in determinate assemblee e "Lancellotti" in altre assemblee. Ricorda che alcuni Sindaci, in un'assemblea in Seab, avevano chiesto di far parlare i revisori dei conti. Tale richiesta è stata messa ai voti ed è stata respinta, a fronte di un verbale e di una nota sindacale che denunciava la questione di Seab. In quella sede erano tutti bravissimi perché bisognava salvare Seab. Adesso viene attaccato pesantemente Cosrab che ha assemblato dei dati comunicati da altri enti, fungendo semplicemente, come ha detto il Presidente, da notaio. Eppure ora "si spara a zero". Afferma che è stato scandaloso quello che ha sentito in questa seduta assembleare. Afferma altresì che può comprendere la situazione dei Comuni a Tarip come Cossato e Gaglianico che però non è stata sicuramente determinata dai Comuni a Tari.

Dice di essere uno di quei sindaci che Cosrab non ha sentito, ma non per colpa del Consorzio ma per problemi familiari. Dice di essere stata contattata più volte ma di essere stata impossibilitata a presenziare. Ritiene che bisogna cercare di essere un poco più equilibrati e comprensivi. Dice poi di essere convinta che i bilanci e i piani economici finanziari sono così tecnici che anche se facessero un disegno a cartone animato, sarebbe comunque molto difficile comprenderli. D'altronde se così non fosse invece di essere sindaci di piccoli paesi saremmo tutti dei grandi economisti. Conclude dicendo che questa è la posizione di Quaregna Cerreto che approverà questo piano finanziario.

- Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: dice di essere uno di quei comuni che in questo momento stanno subendo più di tutti i disservizi di Seab. E' pervenuta bolletta che riguarda quasi due anni e ci sono i cittadini fuori dal comune che chiedono spiegazioni. Chiede se la percentuale di aumento del 2,6% per i Comuni a Tari o comunque la percentuale di aumento per i Comuni a Tarip, sia già stabilita con Seab o se può essere oggetto di discussione con la Società.

- Presidente del Consorzio: I Comuni possono decidere anche di non deliberare nessun tipo di aumento.

- Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: dice che aveva capito che l'aumento del 2,6% era per tutti i comuni senza facoltà per l'ente di prevedere una percentuale diversa.

- Presidente del Consorzio: l'aumento del 2,6% non va a Seab, l'aumento del 2,6% prevede di coprire eventuali altri costi. E' stato messo nei piani finanziari ma si poteva anche non mettere. E' stato messo perché comunque la tariffa Asrab è cambiata, perché con il Covid c'è stato un aumento dell'indifferenziato. Quindi per permettere ai comuni di approvare un PEF sereno è stato messo il 2,6% in più, che è quello che Arera stabilisce di poter mettere senza nessun problema.

- Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: se Seab presenterà al Comune il conto per lo spazzamento del 2019 che è pari a 100.000, anche nel 2020 dovrà chiedere 100.000 per lo stesso servizio e non potrà mettere un costo di 102.000.

- Presidente del Consorzio: Seab sta chiedendo un aumento nelle vostre tariffe che il consiglio comunale di Vigliano potrà anche non deliberare.
 - Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: tutto ciò gli sembra folle. Aveva capito che l'aumento del 2,6% era comunque di SEAB.
 - Presidente del Consorzio: ribadisce che l'aumento del 2,6% con Seab non c'entra nulla.
 - Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: Seab aveva detto che avrebbe fatto un aumento del 4% che era comunque per SEAB.
 - Presidente del Consorzio: la proposta di Seab non è stata accolta da Cosrab perché andava a ledere il contratto di servizio. Vigliano potrà scegliere se fare l'aumento dell'8,67% come previsto in tabella o non applicare il 2,6% perché stagià nei costi ed applicare il 6,01%, oppure non applicare nessun aumento e di Seab sarà quel che sarà.
 - Rappresentante del Comune di Vigliano Biellese: pensava che ci fosse un aumento per tutti di un quid che andava a Seab.
 - Presidente del Consorzio: precisa che, visto che è stato attaccato Cosrab, che è la prima volta che il Consorzio interviene sul contratto di servizio per regolare le tariffe di SEAB non applicate correttamente. Il Rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore che è uscito, nella mail che ha inviato, quando gli è stato chiesto un incontro per adeguare le tariffe del suo Comune, ha risposto che l'incontro doveva essere fatto obbligatoriamente di persona perché si trattava di un accordo politico. E' importante sottolineare che la tariffa non è un accordo politico ma è un'applicazione di un contratto di servizio.
 - Rappresentante del Comune di Mezzana Mortigliengo: dice che sono quasi 15 anni che fa il Sindaco e che svolge il suo servizio "quasi militare" rispettando le regole e le leggi. Con il Presidente del Consorzio ha discusso in merito alla fattispecie quando è stato convocato. Il costo del servizio prestato da Seab, è legato ai rifiuti che si producono. Se la produzione dei rifiuti aumenta è chiaro che anche i costi aumenteranno. L'aumento del 2,6% è competenza del Consiglio Comunale che può anche decidere di non applicarlo. Ricorda che fino a qualche anno fa c'era il Consorzio dei Comuni dove venivano affrontate le varie problematiche e si trovavano delle soluzioni e si facevano anche degli accordi politici che ci sono sempre stati.
- Termina il suo intervento dicendo che i conti devono tornare, che Seab deve chiedere i soldi ai debitori e che i Comuni a Tari non sono disponibili a pagare i debiti dei Comuni a Tarip. Ritene che sia importante trovarsi più spesso per parlare di queste problematiche. Dice che Seab è una patata bollente di cui da tempo non si parla, dice altresì che tra i debitori di Seab ci sono anche molti Comuni.

Esauriti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea chiede che si passi alla votazione.

CON voti favorevoli dei Comuni di Benna, Biella, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Crevacuore, Curino, Lessona, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Pollone, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Rosazza, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Verrone, Zubiena, pari a centesimi n. 61,01/100,
contrari dei Comuni di Cossato e di Mottalciata pari a centesimi n. 7,91/100,
astenuiti dei Comuni di Andorno Micca, Miagliano (su delega di Andorno Micca) e Vigliano Biellese pari a centesimi n. 5,25/100,
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata, del Consiglio di Amministrazione N. 42 del 26/11/2020 e pertanto:

Successivamente

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto pari a centesimi n. 74,17/100;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs 267/2000, stante l'urgente necessità di dar corso al relativo contenuto.

Parere del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(dr. Roccangelo LABARILE)

Per tutto quanto non verbalizzato nel presente atto, si rinvia al verbale di registrazione della seduta odierna.



	Input dall' Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario/Comune di pray	
		Ciclo Integrato RU	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	57.811,17	57.811,17
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		34.403,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	41.064,60	41.064,60
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	110.898,07	110.898,07
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IMP} _{TV}	G		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G		
Fattore di Sharing - b	E		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(A)R	E		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	E	13.211,13	13.211,13
Fattore di Sharing - b(L)R	E	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(L)R _{CONAI}	E	11.097,35	11.097,35
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	10.655,28	10.655,28
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,35	1,00
Rateizzazione r	E	1,00	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	3.729,35	3.729,35
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	23.019,57	23.019,57
STV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	296.044,18	277.774,67
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G		6.090,00
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		16.295,00
Costi generali di gestione - CGG	G	4.741,71	6.450,69
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		11.192,40
Altri costi - COA	G		
Costi comuni - CC	C	11.776,43	2.639,00
Ammortamenti - Amm	G	16.520,14	25.384,69
Accantonamenti - Acc	G	5.096,79	5.096,79
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	2.895,91	2.895,91
- di cui per crediti	G	2.895,91	2.895,91
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G		
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	261,04	261,04
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G		
Costi d'uso del capitale - CK	C	8.253,77	8.253,77
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IMP} _{FI}	G		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	G	4.151,89	4.151,89
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,35	1,00
Rateizzazione r	E	1,00	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{FI} /r	E	1.453,14	1.453,14
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	581,00	581,00
STF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	36.227,68	32.636,83
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E		
ST = STF + STV	C	232.271,67	208.145,39
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2020	E		
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rii			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IMP} _{TV}	facoltativo		3.096,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COV ^{IMP} _{TV}	facoltativo		
STV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rii)	C	298.044,38	284.674,97
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IMP} _{FI}	facoltativo		
STF, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rii)	C	36.227,68	32.636,83
ST = STV + STF (ex Deliberazione 238/2020/R/rii) al lordo della componente di rinvio RCND _{TV}	C	232.271,67	208.145,39
Volterizzazione delle componenti di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}			
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo		
ST = STV + STF, al netto della componente di rinvio RCND _{TV}	C		315.622,08
Grandezze fisico-tecniche			
%rd	G		66,3%
r _{2,3}	G		915,653
costo unitario effettivo - Coeff Ccent/kg	G		39,35
fabbricato standard Ccent/kg	E		36,94
costo medio settore Ccent/kg	E		
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E	-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E	-0,3	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E	-0,1	
Totale y	C	-0,85	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,35	1
Verifica del limite di crescita			
PI ₁	MTR		1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₁	E		0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₁	E		1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁	E		
coeff. per l'emergenza COVID-19 - CI _{19,2020}	facoltativo		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della tariffa - p	C		2,6%
(1+p)	C		1,92%
ST ₁	C		315.578
ITV ₁	E		263.000
ITF ₁	E		35.780
ST ₁	C		287.790
ST ₁ / ST ₀	C		1,05%
ST _{max} (entrate tariffarie massima applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		308.523
delta (ST ₁ -ST _{max})	C		30.006
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
riclassifica TV ₁	E		
riclassifica FI ₁	E		
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G		

Legenda celle

compilazione libera
cella con formula
cella contenente formula
cella contenente formula



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

Sommario

1	Premessa
2	Relazione di accompagnamento al PEF
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
2.2	Altre informazioni rilevanti
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
3.1	Dati tecnici e patrimoniali
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente
4.1	Attività di validazione svolta
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
4.3	Costi operativi incentivanti
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
4.7	Scelta degli ulteriori parametri

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio della Provincia di Biella è il Co.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, in qualità di Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 1/2018.

Il Consorzio ha affidato il servizio di igiene urbana sull'intero territorio della Provincia di Biella alla società S.E.A.B. S.p.A., tramite affidamento in forma di "in house providing", essendo S.E.A.B. società privata a capitale pubblico, i cui soci sono tutti e 74 i Comuni facenti parte della Provincia di Biella, perfettamente corrispondenti con i Comuni soci del Consorzio.

S.E.A.B. S.p.A. è gestore anche del servizio di gestione della Tarip (tariffa corrispettivo) e dei rapporti con l'utenza per i Comuni di: Biella, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR e ha lo scopo di coordinare la relazione del gestore del servizio e di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La suddetta Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

I comuni hanno affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a S.E.A.B. S.p.A. tramite affidamento diretto *in house providing*.

Il servizio viene erogato in forza del contratto di servizio stipulato tra le parti in data 01.11.2018

Il Consorzio di bacino denominato "CO.S.R.A.B." costituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n°24/2002 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti.



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

Il Consorzio CO.S.R.A.B. si prefigge, nell'espletamento delle proprie funzioni, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, della difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio nel pieno rispetto delle Norme ambientali.

Il Consorzio esercita in nome e per conto degli Enti consorziati i diritti e le idoneità dei proprietari sulle strutture dedicate alla raccolta dei rifiuti urbani verificando che siano adatte all'esercizio del pubblico servizio per la competenza di bacino;

Il Consorzio assicura a favore dei Comuni consorziati che vengano esperiti tutti i servizi di raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati oltre al servizio di spazzamento strade nonché la verifica del corretto smaltimento di tutti i materiali presso gli impianti tecnologici e le discariche, oltre alla rimozione dei rifiuti urbani di cui l'art. 14 D.lgs. 22 e l'art. 8 L.R. Piemonte n 24; il medesimo esercita le proprie funzioni scegliendo i soggetti gestori ed esercitando poteri di vigilanza e controllo nei confronti di tali soggetti con opportune e conseguenti deliberazioni.

I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

COMUNE	Raccolta RSU	Raccolta differenzia ta	Raccolta ingombra nti	Servizio di spazzamen to	Servizi accessori (es. Numero Verde)
AILOCHE	X	X			
ANDORNO MICCA	X	X	X		X
BENNA	X	X	X	X	
BIELLA	X	X	X	X	X
BIOGLIO	X	X	X		
BORRIANA	X	X	X		X
BRUSNENGO	X	X			
CALLABIANA	X	X	X		
CAMANDONA	X	X	X		

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

 Web: www.cosrab.it

 E-mail: info@cosrab.it

COMUNE	Raccolta RSU	Raccolta differenzia ta	Raccolta ingombra nti	Servizio di spazzamen to	Servizi accessori (es. Numero Verde)
CAMBURZANO	X	X	X		X
CAMPIGLIA CERVO	X	X			X
CANDELO	X	X	X	X	X
CAPRILE	X	X	X		
CASAPINTA	X	X			
CASTELLETTO					
CERVO	X	X	X		X
CAVAGLIA'	X	X	X		X
CERRIONE	X	X	X		X
COGGIOLA	X	X	X		X
COSSATO	X	X	X	X	X
CREVACUORE	X	X			
CURINO	X	X	X		X
DONATO	X	X	X		
DORZANO	X	X			
GAGLIANICO	X	X	X		X
GIFFLENGA	X	X	X		
GRAGLIA	X	X	X		X
LESSONA	X	X	X		X
MAGNANO	X	X			
MASSAZZA	X	X	X		X
MASSERANO	X	X	X		X



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

COMUNE	Raccolta RSU	Raccolta differenzia ta	Raccolta ingombra nti	Servizio di spazzamen to	Servizi accessori (es. Numero Verde)
MEZZANA					
MORTIGLIENGO	X	X			
MIAGLIANO	X	X			X
MONGRANDO	X	X	X	X	
MOTTALCIATA	X	X	X		X
MUZZANO	X	X	X		X
NETRO	X	X	X		
OCCHIEPPO INFERIORE	X	X	X		X
OCCHIEPPO SUPERIORE	X	X	X		
PETTINENGO	X	X	X		
PIATTO	X	X			
PIEDICAVALLO	X	X			
POLLONE	X	X	X		
PONDERANO	X	X	X	X	X
PORTULA	X	X	X		X
PRALUNGO	X	X	X		X
PRAY	X	X	X		X
QUAREGNA	X	X	X		
RONCO BIELLESE	X	X	X		X
ROPPOLO	X	X			
ROSAZZA	X	X			



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

COMUNE	Raccolta RSU	Raccolta differenzia ta	Raccolta ingombra nti	Servizio di spazzamen to	Servizi accessori (es. Numero Verde)
SAGLIANO MICCA	X	X			X
SALA BIELLESE	X	X			
SALUSSOLA	X	X	X	X	X
SANDIGLIANO	X	X	X		X
SORDEVOLO	X	X	X		X
SOSTEGNO	X	X			X
STRONA	X	X	X		X
TAVIGLIANO	X	X	X		X
TERNENGO	X	X	X		X
TOLLEGNO	X	X	X		X
TORRAZZO	X	X	X		
VALDENGO	X	X	X		
VALDILANA	X	X	X	X	
VALLANZENGO	X	X	X		
VALLE SAN NICOLAO	X	X			
VEGLIO	X	X			
VERRONE	X	X	X	X	
VIGLIANO BIELLESE	X	X	X	X	X
VILLA DEL BOSCO	X	X			
VILLANOVA BIELLESE	X	X			
VIVERONE	X	X			
ZIMONE	X	X	X		
ZUBIENA	X	X	X		X



BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

COMUNE	Raccolta RSU	Raccolta differenza ta	Raccolta ingombra nti	Servizio di spazzamen to	Servizi accessori (es. Numero Verde)
ZUMAGLIA	X	X	X		

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.

La microraccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.1 Altre informazioni rilevanti

Al 31 ottobre 2020, il personale operativo in organico S.E.A.B., ammontava a 221 unità.

La Società ha depositato in data 20 febbraio 2020 avanti il Tribunale di Biella ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, co. 6, l. fall., già preannunciando che il redigendo piano concordatario sarebbe stato in continuità diretta, come imponevano sia la natura dell'attività svolta, costituente servizio pubblico essenziale, sia la circostanza che essa operi in regime di in house providing.

Su richiesta della Società, il Tribunale ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia dei contratti bancari che comprendevano il patto di compensazione (onde evitare che le banche incamerassero somme versate da debitori di Seab sui conti accesi presso le medesime); il Tribunale non ha ancora, a oggi, pronunciato il provvedimento di conferma o revoca della misura cautelare d'urgenza concessa, a fronte dell'istanza di revoca presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Tribunale ha inoltre nominato precommissario giudiziale il dott. Alessandro Zanotti di Biella e concesso per il deposito del piano concordatario e della documentazione complementare un termine di centoventi giorni dalla data di deposito del ricorso; detto termine, anche in considerazione delle difficoltà sopravvenute conseguenti alla pandemia e ai provvedimenti governativi finalizzati al suo contenimento, è stato prorogato due volte e verrà a scadere il 16 febbraio 2021, senza – allo stato – possibilità di ulteriori proroghe.

In ricorso introduttivo, la Società ha evidenziato le cause della situazione di crisi finanziaria in cui essa versava, individuandole in più fattori, tra cui in particolare l'avvenuta sottostima del tasso di mancati pagamenti nei piani tariffari dei comuni a TARIP e il rientro dagli affidamenti imposto dagli istituti di credito.

Attualmente sono in corso di definizione il piano concordatario, nonché il piano industriale al medesimo collegato che sarà portato all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci con funzioni di controllo analogo congiunto e posto alla base delle motivazioni del proponendo aumento di capitale.

La Società, come richiesto dal Tribunale, ha relazionato con cadenza bimestrale il precommissario e il Tribunale sull'andamento della gestione e sta attualmente pagando con regolarità tutti i debiti sorti successivamente alla data di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Per i Comuni a Tarip, l'equilibrio finanziario di medio/lungo termine si ottiene solo aumentando la Tariffa in percentuale rispetto a una media storica di mancati pagamenti, ed è precisamente questa la deroga che SEAB chiede all'Autorità d'ambito di voler autorizzare per il 2020; detta deroga è altresì necessaria per non perpetuare per il futuro una delle principali cause dello squilibrio finanziario che ha reso necessario l'accesso al concordato preventivo, anche tenuto conto della necessità, sancita dal Testo Unico per le Società a Partecipazione Pubblica (c.d. "Legge Madia"), di elaborare un piano concordatario che consenta il recupero dell'equilibrio finanziario della Società.

Per quanto sopra esposto, al precipuo fine di recuperare l'equilibrio finanziario di medio/lungo periodo, si procede, in deroga al metodo di calcolo MTR (così come previsto dall'art. 4.4 della deliberazione Arera 31 Ottobre

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

2019 N.443/2019 e come rafforzato all'art. 4.6 allegato A del medesimo atto deliberativo) ad applicare i seguenti incrementi nella tariffa 2020 rispetto alla tariffa 2019:

- Per tutti i Comuni: 2,6% come previsto dalla delibera ARERA
- Per il Comune di Biella: 12,59% (di cui 2,6% come da delibera ARERA)
- Per il Comune di Cossato: 9,61% (di cui 2,6% come da delibera ARERA)
- Per il Comune di Gaglianico: 7,21% (di cui 2,6% come da delibera ARERA)
- Per il Comune di Vigliano Biellese: 8,67% (di cui 2,6% come da delibera ARERA)

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale S.E.A.B. S.p.A. esercisce il servizio presso il Comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2019.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2019, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

S.E.A.B. S.p.A. garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si esplica nella seguente tabella:

Comune	% RD 2019
AILOCHE	35,30%
ANDORNO MICCA	65,60%
BENNA	58,70%



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

Comune	% RD 2019
BIELLA	74,90%
BIOGLIO	54,10%
BORRIANA	70,30%
BRUSNENGO	57,20%
CALLABIANA	54,10%
CAMANDONA	54,10%
CAMBURZANO	58,30%
CAMPIGLIA CERVO	38,50%
CANDELO	68,40%
CAPRILE	40,60%
CASAPINTA	54,10%
CASTELLETTO CERVO	56,20%
CAVAGLIA'	52,60%
CERRIONE	59,60%
COGGIOLA	54,20%
COSSATO	82,60%
CREVACUORE	50,10%
CURINO	30,00%
DONATO	31,00%
DORZANO	26,60%
GAGLIANICO	79,00%
GIFFLENGA	29,70%
GRAGLIA	36,70%
LESSONA	54,60%
MAGNANO	36,00%



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

Comune	% RD 2019
MASSAZZA	44,60%
MASSERANO	51,60%
MEZZANA	54,10%
MORTIGLIENGO	
MIAGLIANO	62,30%
MONGRANDO	72,80%
MOTTALCIATA	62,70%
MUZZANO	50,30%
NETRO	35,30%
OCCHIEPPO INFERIORE	65,90%
OCCHIEPPO SUPERIORE	73,80%
PETTINENGO	54,10%
PIATTO	33,60%
PIEDICAVALLO	29,00%
POLLONE	46,50%
PONDERANO	59,50%
PORTULA	61,60%
PRALUNGO	62,40%
PRAY	66,30%
QUAREGNA CERRETO	51,90%
RONCO BIELLESE	69,40%
ROPPOLO	47,80%
ROSAZZA	31,20%
SAGLIANO MICCA	65,80%
SALA BIELLESE	25,80%



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

Comune	% RD 2019
SALUSSOLA	53,00%
SANDIGLIANO	63,90%
SORDEVOLO	29,90%
SOSTEGNO	57,20%
STRONA	42,60%
TAVIGLIANO	49,00%
TERNENGO	52,40%
TOLLEGNO	62,30%
TORRAZZO	36,70%
VALDENGO	65,60%
VALDILANA	54,10%
VALLANZENGO	54,10%
VALLE SAN NICOLAO	54,10%
VEGLIO	54,10%
VERRONE	66,10%
VIGLIANO BIELLESE	62,20%
VILLA DEL BOSCO	51,00%
VILLANOVA BIELLESE	25,20%
VIVERONE	39,90%
ZIMONE	25,00%
ZUBIENA	31,40%
ZUMAGLIA	54,10%

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

 Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

 E-mail: info@cosrab.it

Si elencano le fonti di finanziamento di S.E.A.B. S.p.A.:

Fonti interne		Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	Euro	200.000	200.000
Riserva legale	Euro	40.000	40.000
Altre riserve	Euro	169.380	202.124
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	32.743	-77.157
Totale mezzi propri	Euro	442.123	364.967

Fonti esterne		Anno 2018	Anno 2019
Depositi bancari e postali (attivo)	Euro	42.457	196.171
Denaro e valori in cassa	Euro	229	105
Depositi bancari e postali (passivo)	Euro	(4.756.318)	(1.803.510)
Totale mezzi di terzi	Euro	(4.713.632)	(1.607.234)

Dalla tabella si evince che è avvenuta una progressiva riduzione degli affidamenti bancari che ha raggiunto l'**azzeramento nel corso dell'anno 2020**, a seguito della presentazione della procedura di concordato preventivo in continuità, come rappresentato al precedente punto 2.2.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF stilato sulla base del modello allegato all'MTR riassume tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno a (2020), in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

☎ 015.406015

E-mail: info@cosrab.it

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 (2018).

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2018.

Tali costi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo delle tariffe e del conguaglio dei comuni sulla base dei bilanci approvati.


3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Con riferimento all'anno 2020, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2018 e riportate al 2020 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Ai fini del calcolo dei costi di capitale per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, le stratificazioni sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute nell'anno 2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati, conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e del conguaglio 2018.



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

I piani finanziari predisposti del gestore del servizio di igiene urbana S.E.A.B. S.p.A. sono stati verificati valutandone la coerenza con il prezzario e le norme tecniche allegate al vigente contratto di servizio rep. 196 ad oggetto "SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" sottoscritto da Co.S.R.A.B. e S.E.A.B. S.p.A. in data 31/10/2018 e regolante il servizio di igiene urbana sul territorio della Provincia di Biella per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2024.

Per quanto concerne l'iter procedurale di validazione, i documenti sono stati oggetto di votazione e conseguente approvazione:

- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. ___ del 26/11/2020
- con Deliberazione di Assemblea Consorziale n. ____ del 27/11/2020

Si è ritenuto di procedere alla validazione tramite approvazione degli organi politici dell'Ente in quanto, ai sensi dell'art. 14 c. 1 del vigente Statuto Consorziale: "Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati...i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune..." ed ai sensi dell'art. 19 c. 1 "Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea"

Pertanto, pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione per la prima volta di questo nuovo metodo di elaborazione del PEF, dalla scarsa chiarezza delle indicazioni fornite e dalla non facile interpretazione della nuova normativa, il Consorzio ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali.**

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale come di seguito indicato:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa),
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Nel caso in esame dei Comuni Cosrab, trovandosi in situazione di miglioramento dei livelli di qualità senza variazioni nelle attività gestionali, il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 2,6% così determinato:


rpia = 1,7% (tasso di inflazione programmata prevista dal metodo)

Xa = 0,1% (coefficiente di recupero di produttività, ipotizzato al valore minimo tra 0,1% e 0,5%)

QLa = 1% - sono previsti miglioramenti della qualità delle prestazioni in riferimento al piano d'ambito provinciale 2019-2025 approvato dall'Assemblea Consortile il 04/10/2019

PGa = 0% - non è prevista la modifica del perimetro gestionale

Nel corso dell'anno 2020 nessuno dei Comuni consorziati ha applicato, anche a causa delle criticità dovute alla gestione dell'emergenza Covid, modifiche alle modalità di gestione del servizio, intese come passaggi da raccolta stradale a raccolta stradale con accesso controllato/raccolta domiciliare o come passaggi da raccolta



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

domiciliare a raccolta domiciliare con misurazione puntuale finalizzata all'adozione di tariffa corrispettiva o tributo puntuale.

Non sono altresì state effettuate modifiche integrative ai servizi in essere (a titolo di esempio attivazione della raccolta dell'organico sul territorio di comuni già serviti da raccolta domiciliare della frazione secca indifferenziata).

Si è deciso di applicare un valore del 1,0% per il parametro QLa derivante dai costi sostenuti per il turn-over annuale delle attrezzature previsto dal Piano d'Ambito Consorziale, facente parte integrante e sostanziale del contratto di servizio, necessario a garantire la qualità del servizio offerto alle utenze, che potrebbe altrimenti essere potenzialmente compromessa dall'utilizzo di attrezzature obsolete e/o rovinate, nonché per attività correlate al controllo della qualità dei conferimenti attraverso l'impiego di ispettori ambientali formati, messi a disposizione dal gestore del servizio.

Sono stati infine considerati i maggiori costi derivanti dalla gestione dell'emergenza Covid: acquisto di mascherine e guanti per il personale del gestore del servizio ed operazioni di sanificazione dei mezzi.

4.3 Costi operativi incentivanti

Per quanto concerne la valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, i valori inseriti nei PEF sono stati individuati per permettere il raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nel Piano d'Ambito consorziale, approvato con Deliberazione di Assemblea Consorziale n. 32 del 19/12/2020, che si allega alla presente quale parte integrante.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Come proposto dal gestore S.E.A.B. S.p.A. al punto 2.1 della relazione di accompagnamento al PEF e alle cui motivazioni si rimanda, in presenza di accertata situazione di squilibrio economico e finanziario dello stesso gestore con presentazione di ricorso al Tribunale di Biella per l'ammissione al concordato preventivo, si ritiene necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.3, relativamente ai quattro comuni che applicano la TARIP: Biella, Cossato, Vigliano Biellese e Gaglianico

Per i comuni di cui sopra si ritiene di applicare una crescita annuale delle entrate tariffarie rispetto al PEF del 2019 nella misura richiesta:

- Per tutti i Comuni: **2,6%** come da Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif distinta per ogni ambito tariffario comunale)
- Per il Comune di Biella: **12,59%** (di cui 2,6% come da Appendice 1 al MTR versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif dell'ambito tariffario del comune di Biella)
- Per il Comune di Cossato: **9,61%** (di cui 2,6% come da Appendice 1 al MTR versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif dell'ambito tariffario del comune di Cossato)
- Per il Comune di Gaglianico: **7,21%** (di cui 2,6% come da Appendice 1 al MTR versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif dell'ambito tariffario del comune di Gaglianico)
- Per il Comune di Vigliano Biellese: **8,67%** (di cui 2,6% come da Appendice 1 al MTR versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif dell'ambito tariffario del comune di Vigliano Biellese)

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

Per quanto concerne le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $[(RC)]_{(TV,a)}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $[(RC)]_{(TF,a)}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR, si rimanda alle indicazioni pervenute dal gestore del servizio, essendo l'individuazione di tali componenti competenza del gestore del servizio.

Per quanto riguarda invece la scelta dei valori $\gamma_{(1,a)}, \gamma_{(2,a)}, \gamma_{(3,a)}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, per ragioni di omogeneità su tutto il bacino, si è optato per i seguenti valori:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,1

Nello specifico:

- per γ_1 si è optato per un valore vicino al limite superiore dell'intervallo di riferimento, in quanto gli indicatori di qualità si ritengono soddisfacenti: il bacino biellese, con un percentuale di raccolta differenziata del 68,7% e una produzione *pro capite* di rifiuti indifferenziato di 143 kg/abitante/anno, rispetta i parametri di qualità indicati dalla Regione Piemonte, per il 2020, in 65% di raccolta differenziata e 159 kg/abitante/anno di rifiuti indifferenziato ed è ben orientato al raggiungimento degli obiettivi 2025 (70% di raccolta differenziata e 126 kg/abitante/anno di produzione di rifiuto indifferenziato)
- per γ_2 si è optato per un valore vicino al limite inferiore dell'intervallo di riferimento, in quanto si individuano ampi margini di miglioramento nelle attività di preparazione per il riutilizzo (allo stato attuale le uniche operazioni effettuate riguardano la selezione manuale delle frazioni estranee negli imballaggi in plastica, nulla viene effettuato per la separazione di alluminio ed acciaio dal vetro, per la separazione di materiali recuperabili dai rifiuti ingombranti e per la separazione degli imballaggi in cartone dalla cartaccia nella raccolta congiunta)
- per γ_3 si è optato per un valore medio, in quanto non sono mai state effettuate operazioni di monitoraggio della soddisfazione degli utenti e, pertanto, non sono disponibili indicatori di riferimento.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing


Per quanto concerne le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi finalizzati a favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, è stato individuato per tutti i Comuni del bacino biellese (essendo la gestione dei proventi da consorzi di filiera ed ogni altra attività connessa e correlata in capo direttamente al Consorzio, per conto dei Comuni, in quanto compresa nell'ambito delle competenze istituzionali, come stabilito dallo Statuto dell'Ente) il valore $b(1+\omega) = 0,84$.

Storicamente i proventi da consorzi di filiera, nell'ambito gestito da Cosrab, vengono incassati direttamente dal Consorzio e trasferiti, al netto delle somme necessarie alla copertura di operazioni di selezione, pressatura ed avvio a smaltimento delle frazioni estranee, effettuate da soggetti terzi individuati dal Consorzio tramite procedure ad evidenza pubblica e non coincidenti con il gestore del servizio di igiene urbana, ai Comuni biellesi, per permettere agli stessi di utilizzare tali somme per calmierare la tariffa applicata agli utenti.

Il gestore del servizio, inoltre, non occupandosi direttamente di attività di prevenzione, riduzione e comunicazione ambientale e non operando alcuna attività di pretrattamento, selezione o preparazione al riutilizzo, opera solo marginalmente nel massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata.

La scelta di valorizzare questi parametri sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore è pertanto dovuta a:

- la tradizionale totale decurtazione dei proventi CONAI (e simili) dai costi sopportati dal Comune;



CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro, 2 - 13900 Biella - C.F. 81016510026

☎ 015.406015

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

E-mail: info@cosrab.it

- la presenza di significativi costi di pretrattamento di alcuni rifiuti riciclabili, che tendono a ridurre notevolmente gli specifici proventi;

Per questi motivi si ritiene che la quota minima di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia un sufficiente incentivo per il gestore.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dr. LABARILE Roccangelo)



IL RESPONSABILE TECNICO
(ZANIN-Natalino)

Proposta di deliberazione n. 19 del 27.11.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2020 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la proposta del C.D.A. n.42 del 20/11/2020, ad oggetto “Approvazione e validazione dei piani economici finanziari TARI 2020 dei comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019” il cui testo qui di seguito si trascrive:

“ Considerato:

- che l'Ente - istituito ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24 e s.m.i. - è un Consorzio obbligatorio ex art. 31 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come da relativa convenzione istitutiva e relativo Statuto;
- che il suo scopo istituzionale concerne l'esercizio, in nome e per conto degli Enti Locali consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali;
- che con deliberazione di Assemblea Consortile n.15 del 28/09/2018 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio di bacino di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile CO.S.R.A.B., ai sensi della Legge Regionale 1/2018;
- che il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);

- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l’anno 2020, indicando in particolare:

- all’art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all’art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d’uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);

- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);

- che il CO.S.R.A.B. deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dai gestori (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l’avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);

- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni del CO.S.R.A.B. ed entro il termine di legge, l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

- che sono previste nell’Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018- 2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
- del limite all’aumento tariffario annuale,
- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
- dei costi d’uso del capitale,
- delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l’art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all’Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente (COSRAB) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

- per consentire l’approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi “l’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” deve avvenire con tempi che consentano di rispettare la scadenza di legge;

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l’altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;

- specificato che per “ambito tariffario”, ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all’anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all’intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;

- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;

- elencato in dettaglio la documentazione che l’IL COSRAB deve trasmettere ad ARERA ai fini dell’approvazione (art. 2);

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF che in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 102/2020/R/RIF, ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con la menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF sono stati introdotti, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili dalle attività soggette a provvedimenti di sospensione) e specifiche forme facoltative di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:

- introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

Considerato che il COSRAB ha comunicato al gestore e ai comuni l'avvio del percorso di definizione dei PEF TARI 2020 secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA n. 443/2019 con nota prot. n.2734 del 13/12/2019 richiedendo, per la parte di competenza dei comuni e gestore, i dati contabili necessari;

Dato atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha notevolmente inciso negli assetti organizzativi dei gestori del servizio rifiuti e nelle tempistiche di redazione del Piano Economico Finanziario 2020;

Considerato che il gestore del servizio, a seguito di sollecitazioni da parte del Consorzio per la trasmissione dei dati necessari alla redazione dei piani finanziari MTR, con nota acquisita con prot. n.1447 del 24/06/2020 ha ritenuto opportuno comunicare al Consorzio la possibilità che i comuni si avvalsero dell'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 approvando per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con eventuale conguaglio ripartito nei tre anni successivi;

Considerato che la gestione dei rifiuti nei 74 Comuni appartenenti al COSRAB, è effettuata mediante affidamento in house alla ditta S.E.A.B. S.p.A.;

Dato atto che la documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/rif e n. 238/2020/R/RIF è costituita:

1. dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;
2. dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
3. dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
4. dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato quanto riportato nella relazione di cui in Allegato n. 2 con riferimento alla applicazione del metodo MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale come di seguito indicato.:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a),

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:

Nel caso in esame dei Comuni Cosrab il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 2,6% così determinato:

rpia = 1,7% (tasso di inflazione programmata prevista dal metodo)

Xa = 0,1% (coefficiente di recupero di produttività, ipotizzato al valore massimo tra 0,1% e 0,5%)

QLa = 1% - sono previsti miglioramenti della qualità delle prestazioni in riferimento al piano d'ambito provinciale 2019-2025 approvato dall'Assemblea Consortile il 04/10/2019

PGa = 0% - non è prevista la modifica del perimetro gestionale

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Come specificato nella relazione di accompagnamento Appendice 2 e come richiesto dal gestore S.E.A.B. S.p.A., in presenza di accertata situazione di squilibrio economico e finanziario dello stesso gestore, attualmente in amministrazione controllata, si ritiene necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.3, relativamente per i quattro comuni che applicano la TARIP: Biella, Cossato, Vigliano Biellese e Gaglianico.

Per i comuni di cui sopra si ritiene di applicare una crescita annuale delle entrate tariffarie rispetto al PEF del 2019 nella misura quantificata nell'allegata Appendice 2 del MTR.

Dato atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento PEF TARI-TARIP 2019 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (quali ad esempio riduzioni, agevolazioni, ecc.)

Specificato che le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*, ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte.

Rilevato che diversi Comuni hanno esercitato per l'annualità 2020 l'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 che testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

DELIBERA

- 1) Di confermare e approvare le suesposte premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare e, conseguentemente, validare i PEF MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i Comuni appartenente al CO.S.R.A.B. definendo per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento e per i comuni che applicano la TARIP, come specificato in premessa, approvare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate;
- 3) Di dare atto che il PEF è corredato della seguente documentazione:
 - relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- 4) Di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile, alla prima seduta utile, il presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio;"

PROPONE ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n... del 26/11/2020.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile:

FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Roccangelo LABARILE)

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la proposta.....

Comune di Pray PEC

Da: consorzio.cosrab@legalmail.it
Inviato: giovedì 10 dicembre 2020 16:22
A: 'Ailoche'; 'Andorno Micca'; 'Benna'; 'Biella'; 'Biella'; 'Bioglio'; 'Borriana'; 'Brusnengo'; 'Callabiana'; 'Camandona'; 'Camburzano'; 'Campiglia Cervo'; 'Candelo'; 'Caprile'; 'Casapinta'; 'Castelletto Cervo'; 'Cavaglia'; 'Cerrione'; 'Coggiola'; 'Cossato'; 'Crevacuore'; 'Curino'; 'Donato'; 'Dorzano'; 'Gaglianico'; 'Giffenga'; 'Graglia'; 'Lessona'; 'Magnano'; 'Massazza'; 'Masserano'; 'Mezzana Mortigliengo'; 'Miagliano'; 'Mongrando'; 'Mottalciata'; 'Muzzano'; 'Netro'; 'Occhieppo Inferiore'; 'Occhieppo Superiore'; 'Pettinengo'; 'Piatto'; 'Piedicavallo'; 'Pollone'; 'Ponderano'; 'Portula'; 'Pralungo'; 'Pray'; 'QuaregnaCerreto'; 'Ronco Biellese'; 'Roppolo'; 'Rosazza'; 'Sagliano Micca'; 'Sala Biellese'; 'Salussola'; 'Sandigliano'; 'Sordevolo'; 'Sostegno'; 'Strona'; 'Tavigliano'; 'Ternengo'; 'Tollegno'; 'Torrazzo'; 'Valdengo'; 'Valdilana'; 'Vallanzengo'; 'Valle San Nicolao'; 'Veglio'; 'Verrone'; 'Vigliano Biellese'; 'Villa del Bosco'; 'Villanova'; 'Viverone'; 'Zimone'; 'Zubiena'; 'Zumaglia'
Oggetto: Deliberazione di Assemblea Consortile n. 19 del 27/11/2020.
Allegati: Deliberazione_AC_19_2020_11_27_Firma.pdf

Si allega alla presente, copia di deliberazione di Assemblea Consortile n. 19 del 27/11/2020, ad oggetto: "APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2020 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019".

Cordiali saluti



Co.S.R.A.B. Segreteria

Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – Consorzio di Area Vasta

Sede Amministrativa: Via Nazario Sauro 2 - 13900 Biella

Tel. 015406015

Web: www.cosrab.it - E-mail: info@cosrab.it – PEC: consorzio.cosrab@legalmail.it

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Testo Unico sulla Privacy".

Il titolare del trattamento è CO.S.R.A.B., con sede in Biella, Via Trento 55, e vi competono i diritti di cui all'art.13 della legge. In ogni momento potrà chiedere la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati a info@cosrab.it. Il contenuto di questo messaggio è strettamente riservato al destinatario e qualora, per errore di trasmissione, pervenisse a persona diversa, vi preghiamo di contattarci immediatamente, avvertendo che la ritenzione, l'uso indebito e la diffusione non espressamente autorizzata dalla comunicazione potranno comportare la violazione degli artt. 616 e seguenti del Codice Penale.